



Gruppo ADR  
Aeroporti di Roma SpA  
U0038749 17/10/2017

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**  
**Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali**  
**Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale**  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma  
pec: [DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

e p.c. Spett.le **ENAC -**  
**Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**  
**Direzione Pianificazione e Progetti**  
Via Gaeta, 3  
00185 Roma  
pec: [protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

Spett.le **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale**  
Via Cavalletti, 2  
00186 Roma (RM)  
pec: [mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it)

Spett. le **Parco Archeologico di Ostia Antica**  
Via dei Romagnoli, 717  
00119 - Ostia Antica (RM)  
pec: [ssba-rm.osan@beniculturali.it](mailto:ssba-rm.osan@beniculturali.it)

**Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Piano di gestione della riserva naturale statale del Litorale romano (ID\_VIP3066). Consultazioni ex art.14, co.3 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Trasmissione osservazioni.**

Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmettono le osservazioni alla documentazione relativa al Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano consultabile sul portale Valutazioni Ambientali VAS/VIA di codesto spettabile Ministero.

In particolare, si allegano:

- Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale
- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2a - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 2b - Conferimento di delega con funzioni di procura
- Allegato 3 - Osservazioni generali
- Allegato 4 - Osservazioni tematiche.

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario, porgiamo cordiali saluti.

Allegati c.s.d.

AEROPORTI DI ROMA S.p.A.

**Il Direttore Infrastrutture**  
**(Ing. Giorgio Gregori)**

Aeroporti di Roma S.p.A.

Via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320  
00054 Fiumicino (Roma)  
Cap. Soc. Euro 62.224.743,00 int. vers.  
Cod. Fisc e num d'iscr. del Registro  
delle Imprese di Roma 13032990155

Repertorio Notizie Economiche ed  
Amministrative di Roma n° 971268  
Partita IVA - 06572251004  
"Società soggetta a direzione e  
coordinamento di Atlantia S.p.A."

tel. 06-65951 - fax. 06-65953646  
www.adr.it - [aeroportidiroma@adr.it](mailto:aeroportidiroma@adr.it)  
[aeroportidiromaspa@pec.adr.it](mailto:aeroportidiromaspa@pec.adr.it)

Aeroporto G.B. Pastine, Ciampino:  
Via Appia Nuova 1651  
00043 Ciampino (Roma)  
tel. 06-65951



**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **GIORGIO GREGORI** in qualità di legale rappresentante della Società **AEROPORTI DI ROMA S.P.A.**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato

**Piano di gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano**

- Progetto, sotto indicato.

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)



- Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio  
 Monitoraggio ambientale  
 Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

### Osservazione 1 – Mancata coerenza tra beni del territorio e livelli di tutela assegnati dal PdG e completezza della documentazione presentata

#### Premessa

Si riporta una breve premessa per richiamare alcuni concetti centrali indicati dal Piano e le principali definizioni alle quali ci si riferisce nel merito della presente osservazione.

Il tema della coerenza tra beni del territorio e livelli di tutela si incardina all'interno della scelta fondamentale attraverso la quale il Piano in esame ha inteso dare attuazione al comma 3 let. b) dell'articolo 10 del DM 29 Marzo 1996 (decreto istitutivo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, nel seguito per brevità RNSLR) che indica «la suddivisione del territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tenga conto dei valori naturalistici di cui al precedente art. 2».

Come noto, il citato articolo 2 "Suddivisione in aree del territorio della riserva" dispone che «all'interno del territorio della riserva sono individuate le seguenti aree:

- Aree tipo 1, caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
- Aree tipo 2, caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico».

Inoltre, le modalità attraverso le quali la proposta di Piano di Gestione (PdG) ha inteso rispondere al dettato normativo sopra riportato sono sintetizzate nelle seguenti affermazioni, tratte dalla Relazione generale di PdG:

- «si è ritenuto più opportuno fare riferimento alla zonizzazione del piano come individuata nell'art. 2 del decreto istitutivo, rimandando per ulteriori più specifici indirizzi di gestione agli ambiti territoriali individuati» (cfr. Cap. 6, pag. 96)
- «Si ritiene pertanto che il combinato del regime di tutela operato dalla suddivisione in Aree 1 e 2 con gli indirizzi specifici per UdG, corrisponda meglio agli obiettivi istitutivi della Riserva nella sua totalità e complessità» (cfr. Cap. 6, pag. 97)
- «Per facilitare la lettura e la comprensione delle scelte di Piano, può essere utile riepilogare in modo sintetico la logica e l'architettura dei livelli organizzativi del territorio cui corrispondono specifici indirizzi gestionali e relative norme regolamentari:
  - La prevalenza delle forme di tutela vigenti in una data porzione di territorio è stata attribuita in base all'appartenenza alle Aree di Tipo 1 o 2 individuate dal Decreto istitutivo, in cui vigono prioritariamente le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento attuativo;

- Secondariamente, l'appartenenza ad uno specifico Ambito e ad una o eccezionalmente più Unità di Gestione, individua per le diverse materie trattate le specifiche norme del Regolamento, declinate, quando necessario, per le Aree di Tipo 1 e 2» (cfr. par. 7.1, pag. 100).

Per completezza giova riportare le definizioni di "Ambiti territoriali" ed "Unità di Gestione" (UdG) date dalla Relazione generale di PdG. Nello specifico:

- Ambiti territoriali: «sistemi territoriali omogenei (Ambiti) e coerenti dal punto di vista della struttura e della funzione ecologica ed economica» (cfr. Cap. 7, pag. 98)
- Unità di Gestione: «l'organizzazione del territorio della RNSLR in UdG può assicurare una unitarietà di gestione di porzioni omogenee, sia dal punto di vista delle componenti caratterizzanti sia dal punto di vista delle criticità da superare» (cfr. Cap. 6, pag. 96).

In buona sostanza, a prescindere dal fatto che viene più volte confuso il ricorso agli Ambiti territoriali in luogo delle Unità di Gestione e viceversa, sulla scorta di quanto prima riportato è possibile concludere che:

- Il regime d'uso e trasformazione stabilito dalla proposta di Piano dipende in via pressoché esclusiva dalla sua articolazione di zone di Tipo 1 e Tipo 2, la quale, a sua volta, sarebbe dovuta discendere dall'effettivo riscontro, in ciascuna delle aree interessate, delle caratteristiche richieste dall'articolo 2 del DM 29 Marzo 1996, che in nessuna parte del Piano è esplicitato;
- Gli Ambiti territoriali e le Unità di Gestione costituiscono entrambe delle porzioni territoriali *omogenee sotto il profilo delle componenti caratterizzanti, ossia della struttura e della funzione ecologica ed economica* e come tali ci si aspetterebbe di trovarne riscontro nella declinazione del Piano.

#### Merito in riferimento alle scelte del Piano

In relazione a quanto in premessa, sia in termini generali che con specifico riferimento al territorio della Unità di Gestione VII "Bonifica di Maccarese" / "Ambito agricolo", si OSSERVA quanto segue:

- *Non accettabilità della classificazione di una medesima porzione territoriale come ambito omogeneo laddove sono previsti livelli di tutela diversificati (Zona 1 e Zona 2)*

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 29 Marzo 1996, l'attribuzione ad una determinata porzione territoriale di uno dei due previsti livelli di tutela discende dall'avervi riscontrato l'esistenza dei relativi requisiti che riguardando le caratteristiche in ordine all'interesse naturalistico, paesaggistico, culturale ed al grado di antropizzazione che sono, secondo la norma, sostanziali e dirimenti.

Ne consegue l'impossibilità e la conseguente incoerenza che porzioni territoriali le cui differenti caratteristiche sono state riconosciute così diverse al punto di necessitare diversi livelli di tutela, siano considerate facenti parte di un unico ambito ritenuto omogeneo «sia dal punto di vista delle componenti caratterizzanti sia dal punto di vista delle criticità da superare».

A tale riguardo si evidenzia che la porzione territoriale compresa tra l'Autostrada A12 e la fascia costiera è articolata in zone di Tipo 1 e Tipo 2, ma al contempo inclusa in unico Ambito territoriale, "Ambito agricolo", ed in un'unica Unità di Gestione, "Bonifica di Maccarese" (VII).

- *Insussistenza all'interno dell'Unità di Gestione "Bonifica di Maccarese" dei valori previsti dall'articolo*

## *2 del DM 29 Marzo 1996 a fondamento dell'attribuzione di livelli di tutela diversificati*

A seguito del processo di ripermetro del territorio della RNSLR conclusosi con il DM 311/2013, la porzione dell'Unità di Gestione VII è articolata in due parti a differente livello di tutela; nello specifico, la parte centrale è classificata come zona Tipo 1, mentre quelle limitrofe come zona Tipo 2.

Nella realtà, dette due parti non evidenziano l'esistenza di alcuna differenza e, nello specifico, di un maggior livello di qualità di quella centrale, in quanto in essa non ricorre il «rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione», così come riscontrabile dall'analisi di diverse fonti istituzionali, nonché da quanto riportato nello stesso PdG. Nello specifico:

- PdG – Relazione generale. Il Piano, nel descrivere le dinamiche di trasformazione che connotano l'UdG in esame, evidenzia l'esistenza di «dinamiche di trasformazione del paesaggio di bonifica» con sviluppo di edilizia residenziale, frazionamento della struttura fondiario di bonifica e dei casali (cfr. pag. 123)
- PdG – "Carta dell'uso del suolo" (Tav. 2). Le zone Tipo 1 e Tipo 2 dell'UdG VII sono connotate da un'unica tipologia d'uso, rappresentata da "Seminativi in aree irrigue"
- PdG – "Carta dei Valori Naturalistici" (Tav. 3). Nella parte centrale dell'UdG VII, ossia quella classificata come zona Tipo 1, non è riportato alcuno degli elementi ai quali il Piano riconosce valore naturalistico, con la sola e limitata eccezione delle vasche di Maccarese; gli unici beni graficizzati sono localizzati all'esterno dell'UdG VII
- PTPR Regione Lazio – "Sistemi ed ambiti di paesaggio" (Tav. A). Le zone Tipo 1 e Tipo 2 dell'UdG VII sono classificate secondo unica tipologia di sistema di paesaggio. A tale riguardo si ricorda che, come specificato all'articolo 16 delle Norme di PTPR, «l'individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sull'analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico percettive»
- PTPR Regione Lazio – "Beni del paesaggio" (Tav. B). La distribuzione spaziale dei beni paesaggistici riportata nell'elaborato di Piano paesistico (beni tutelati in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, e dalla legge, a termini dell'articolo 142) non trova riscontro nell'articolazione in zone Tipo 1 e 2, posto che diversi "ambiti di interesse archeologico già individuati" ricadono in zona Tipo 2
- PTPR Regione Lazio – "Beni del patrimonio naturale e culturale" (Tav. C). La distribuzione spaziale dei beni che, come indicato all'articolo 3 co. 2 delle Norme di PTPR, «pur non appartenendo a termini di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione», non trova riscontro nell'articolazione in zone Tipo 1 e 2
- ISPRA - "Carta della Natura della Regione Lazio". Alla porzione dell'UdG VII classificata come zona Tipo 1 la Carta della Natura assegna un "valore ecologico" ed una "sensibilità ecologica" molto bassi. In coerenza con la Carta dei Valori Naturalistici (PdG – Tav. 3) le aree a maggior valore / sensibilità si trovano all'esterno dell'UdG in esame, sempre fatta salva la sola eccezione delle Vasche di Maccarese.

Richiamato che la proposta di PdG, nell'elencare le aree specifiche e le tipologie di appartenenti alle zone Tipo 1 e 2, con riferimento a quelle agricole colloca in zona 1 le «aree agricole con valori



archeologici e paesaggistici» (cfr. par. 6.1) ed in zona 2 le «aree agricole a minore valenza naturalistica e paesaggistica» e le «aree agricole fortemente urbanizzate» (cfr. par. 6.2), le risultanze sopra riportate evidenziano come nel caso della porzione di UdG VII in esame non sia affatto possibile riscontrare tali differenze, essendo detta porzione territoriale omogenea e pressoché priva di elementi di rilevanza naturalistica, paesaggistica e culturale.

Ne consegue che, in assenza di tali valori, la distinzione in zone di Tipo 1 e 2 si configura come operazione non sostanziata e del tutto arbitraria.

#### Merito in riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale

In relazione ai connessi contenuti della proposta di PdG e del relativo Rapporto Ambientale (RA) si OSSERVA quanto segue:

- *Rapporto Ambientale – Incompletezza del riscontro degli esiti della fase di scoping*

Sebbene il documento presenti un paragrafo intitolato "La fase di Scoping (analisi e recepimento delle osservazioni pervenute)" (cfr. par. 2.2), nel merito detto paragrafo si limita ad operare un'elencazione dei contributi pervenuti e dei relativi contenuti, senza dare conto dei termini in cui le osservazioni presentate siano state prese in considerazione nell'elaborazione della proposta di Piano.

Si rileva inoltre che nell'operare la sintesi dei contributi presentati, il Rapporto Ambientale riporta in modo incompleto il contributo presentato da ENAC in data 16 Settembre 2015, affermando che le «osservazioni suggeriscono di considerare la normativa nazionale specifica in materia di inquinamento acustico e di impiegare il principio della gradualità per quanto riguarda la definizione del vincolo ambientale nelle zone di contatto tra il sedime aeroportuale e il territorio della Riserva, in ragione delle attività svolte al loro interno». Nella realtà tale sintesi omette altre questioni prospettate nel parere di ENAC, rappresentate, per quanto riguarda la normativa ambientale di riferimento, dalla «Prevenzione del rischio di impatto con volatili ed altra fauna selvatica», e, relativamente alla pianificazione strategica, dal «Piano nazionale degli aeroporti» e dal Contratto di programma approvato con DPCM del 21.12.2012».

- *Piano di Gestione e Rapporto Ambientale – Incompletezza del quadro pianificatorio relativo al settore trasporti*

Con riferimento al settore trasporti, l'unico strumento preso in considerazione dalla relazione di PdG (cfr. par. 5.11) e dal RA (cfr. par. 4.26) è rappresentato dal Piano della Mobilità di Regione Lazio (PRMTL), il cui iter di approvazione non si è peraltro ancora concluso.

Non sono stati presi in considerazione i seguenti atti:

- DPR 17 Settembre 2015 n. 201 "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione"
- Piano nazionale del aeroporti (PNA), il cui processo di VAS è stato avviato in data 30/11/2015 con la pubblicazione del Rapporto preliminare ambientale, dandone comunicazione anche all'Ente di gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che non ha prodotto alcun contributo a riguardo
- DPCM 21 Dicembre 2012 di approvazione dell'Atto unico costituito dalla Convenzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di



programma in deroga (Titolo II) e relativi allegati, stipulato tra ENAC ed Aeroporti di Roma

- *Piano di Gestione e Rapporto Ambientale – Lacunosità della ricostruzione dei contenuti del Piano della Mobilità di Regione Lazio*

La descrizione del PRMTL operata dalla relazione di PdG e dal RA, seppur differente nei contenuti, non prende in considerazione la parte relativa agli "Scenari e visione preliminari alla stesura del PRMTL" (Elaborato P2) che, nella logica del Piano, è rappresentativa degli «obiettivi che si vuole vengano conseguiti per il sistema di trasporto della regione e [che] è relativa al "desiderabile"». Nel caso del sistema aeroportuale, tale omissione porta a non considerare gli obiettivi concernenti l'aeroporto di Roma Fiumicino contenuti nell'elaborato P2

- *Piano di Gestione e Rapporto Ambientale – Mancata considerazione della valenza strategica riconosciuta all'Aeroporto di Roma Fiumicino dagli strumenti di pianificazione di settore*

Ancorché il tema fosse stato posto all'attenzione dal citato contributo reso da ENAC in sede di scoping, entrambi i documenti non prendono in alcun modo in considerazione la valenza strategica assegnata dai citati atti di governo (DPR 201/2015; PNA; DPCM 21.12.2012) all'Aeroporto di Roma Fiumicino e le conseguente scelte operate in termini di sua configurazione futura

- *Rapporto Ambientale - Assenza dell'analisi di coerenza esterna*, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano di Gestione e quelli del quadro programmatico nel quale detto Piano si inquadra
- *Rapporto Ambientale - Assenza dell'analisi di coerenza interna*, tra obiettivi generali e specifici, e le azioni di Piano, elementi, come i precedenti, che sono essenziali per poter pervenire ad un compiuto Parere motivato da parte dell'Autorità competente in assenza dei quali non si comprende come possa essere sviluppato il parere di competenza.
- *Rapporto Ambientale - Genericità delle modalità con le quali è svolta la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali*

L'analisi degli effetti ambientali dell'attuazione delle azioni di Piano, peraltro mai espressamente identificate nel RA, è affrontata al par. 6.7 "Valutazione degli impatti sulle componenti ambientali". A tale riguardo si rileva che il Rapporto ambientale si limita ad operare una generica valutazione non delle azioni di Piano, quanto invece degli "Obiettivi generali di gestione", senza peraltro precisare preventivamente le tipologie di impatto con riferimento alle quali è stata operata l'attribuzione del giudizio

- *Piano di Gestione e Rapporto Ambientale - Genericità della definizione del tema della ripermetrazione della Riserva*

Il tema della ripermetrazione della RSNLR in ragione della presenza di «strutture ed impianti incompatibili con i valori tutelati» è affrontato dalla proposta di Piano (cfr. Cap. 6, pag. 97), con specifico riferimento ad alcune situazioni esistenti poste in «aree prossime al confine della Riserva [per le quali] si propone di valutare una revisione del perimetrazione», come ad esempio quelle relative alla Raffineria di Roma in località Malagrotta ed alla zona artigianale di Dragona.

Tale proposta non trova invece menzione ed analisi all'interno del Rapporto Ambientale.

Se quindi da un lato la proposta di Piano implicitamente ammette che le strutture ed impianti incompatibili lungo l'attuale perimetro della Riserva possono essere stralciate dal suo perimetro, dall'altro tale scelta, che si configura come una fondamentale azione di Piano è limitata alle sole situazioni presenti e non a quelle derivanti da previsioni contenute negli strumenti di pianificazione

vigenti.

A tale riguardo si evidenzia che il pregresso iter di ripermimetrazione della Riserva, conclusosi con il DM 311/2013, è stato posto in essere proprio in ragione dell'esistenza delle previsioni di Piano Regolatore Generale del Comune di Fiumicino concernenti delle zone ad Attività produttive (sottozona D1c – "Zone produttive a bassa densità da sottoporre a strumento urbanistico attuativo ai fini della concertazione") ed a Servizi privati di interesse generale e locale (Sottozona F3b – "Servizi privati con funzione di polarità urbana e/o di supporto al sistema insediativo esistente, da realizzarsi attraverso pianificazione attuativa)", nonché la "Area della piattaforma logistica e delle relative attrezzature" (Sottozona F1a4).

Appare evidente come nel caso del processo di deperimetrazione attivato dal Comune di Fiumicino il gli interessi per i quali sia stata richiesta ed ottenuta l'esclusione dal territorio della Riserva dei circa 550 ettari relativi al cosiddetto Quadrante Ovest, fossero di rango nettamente inferiori a quelli che coinvolgerebbero un analogo processo riferito all'Aeroporto di Roma Fiumicino. A tal riguardo si rammenta che ENAC, in data 10 Aprile 2017, facendo seguito alla presentazione dell'istanza di attivazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale per il Masterplan 2030 dell'Aeroporto di Fiumicino, con nota prot. DG-10/04/2017-0036829-P, ha trasmesso alle DG Protezione della Natura e del Mare - Divisione II, Biodiversità, aree protette, flora e fauna e DG Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali - Divisione II, Sistemi di Valutazioni Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la richiesta di individuazione di una nuova perimetrazione del territorio della Riserva.

- *Rapporto Ambientale – Analisi delle alternative*

Il tema dell'analisi delle alternative è affrontato al paragrafo 6.12 "Valutazione delle alternative di piano", laddove assai sinteticamente si afferma che «trattandosi di un obbligo di legge (art. 17 della L. 394/1991 e s.m.i), non può essere presa in considerazione l'alternativa "zero" alla presente proposta di Piano» e che «ogni scelta, di obiettivi e strategie, esposta è supportata da un percorso logico decisionale rappresentato nei capitoli e dedicati ed in particolare aol par. 1.b».

A tale riguardo si rileva che la totalità degli strumenti pianificatori sottoposti a Valutazione ambientale strategica è elaborata in base ad un atto normativo che ne prevede la redazione e che quindi l'impossibilità di prendere in considerazione l'alternativa zero varrebbe per qualsiasi Piano infrastrutturale o Piano regolatore comunale.

Parimenti, sempre nella totalità dei casi la corretta prassi professionale vorrebbe che non solo la scelta degli obiettivi e delle strategie di Piano, quanto soprattutto quella delle azioni attraverso le quali invereare detti obiettivi e strategie, fossero governati da un processo logico.

Si rileva inoltre che la logica del processo di VAS si sostanzia non nell'esame dell'opzione di non intervento, che costituisce lo scenario di riferimento, quanto invece nel confronto tra quelle alternative che in modi differenti perseguono un set di obiettivi la cui sostenibilità ambientale è stata preventivamente verificata mediante l'analisi di coerenza esterna.

In conclusione, sintetizzato quanto sopra si OSSERVA che:

- A. L'articolazione della porzione territoriale compresa tra l'Autostrada A12 e la fascia costiera in zone di Tipo 1 e 2, oltre ad essere concettualmente incoerente con la sua inclusione all'interno in ambiti di



Piano omogenei ("Ambito agricolo" ed "Unità di Gestione VII), non trova riscontro nella rilevanza dei beni presenti sotto i profili naturalistici, paesaggistici e culturali, non potendosi neppure ritenere limitato, né inesistente il grado di antropizzazione

- B. I valori espressi dalla parte di detta porzione territoriale, che si trova in affiancamento all'attuale pista 3 dell'Aeroporto di Fiumicino sono omogenei, se non inferiori, a quelli che le fonti documentali istituzionali prima riportate (la stessa proposta di Piano di Gestione della RNSLR; Piano Territoriale Paesistico Regione Lazio; Carta della Natura ISPRA) riconoscono nelle restanti parti
- C. L'aeroporto di Roma Fiumicino riveste un ruolo ed una rilevanza strategica all'interno della rete aeroportuale nazionale, ad esso riconosciuta dagli atti e strumenti di settore (DPR 201/2015; Piano nazionale degli aeroporti; DPCM 21.12.2012), aspetto questo del tutto ignorato dalla proposta di PdG e dal relativo Rapporto Ambientale
- D. ENAC, con nota prot. DG-10/04/2017-0036829-P, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – DG Protezione della Natura e del Mare - Divisione II, Biodiversità, aree protette, flora e fauna e DG Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali - Divisione II, Sistemi di Valutazioni Ambientale, la richiesta di individuazione di una nuova perimetrazione del territorio della Riserva che sia coerente con il Masterplan 2030 dell'Aeroporto di Fiumicino per il quale la stessa ENAC, in data 30.03.2017, ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale
- E. La ripermetrazione del territorio della Riserva in ragione di «strutture ed impianti incompatibili con i valori tutelati» costituisce un'indicazione contemplata dalla stessa proposta di Piano di Gestione ed una pratica attuata nel recente passato anche in forza di dell'esistenza di previsioni pianificatorie relative a funzioni di rango nettamente inferiore a quelle dell'Aeroporto di Roma Fiumicino

#### Richiesta

Stante quanto osservato e più dettagliatamente riportato nell'Allegato 3 al presente documento, si CHIEDE in sede istruttoria lo sviluppo di una fase interlocutoria per l'accoglimento delle istanze come più oltre riportate e/o, in ogni caso, che nel parere motivato e nel conseguente aggiornamento del Piano e del relativo Rapporto Ambientale sia dato conto:

- Dell'aggiornamento del Rapporto Ambientale al fine di sopperire alle carenze documentali così come descritte nelle precedenti note;
- Dell'aggiornamento del Piano di Gestione al fine di dar conto dei reali valori dei luoghi e dei corrispondenti livelli di tutela e relativa articolazione;
- Delle esigenze di nuova perimetrazione del territorio della Riserva connesse non solo alle esigenze locali dal Piano stesso evidenziate, ma anche allo sviluppo di un'infrastruttura, quale l'Aeroporto di Roma Fiumicino, il cui primario interesse nazionale è stato già riconosciuto da diversi atti dello Stato Italiano

#### **Osservazione 2 - Tipologia di interventi consentiti sui corsi d'acqua: prevenzione del rischio idraulico**

##### Merito

La regolamentazione di PdG concernente gli interventi consentiti sui corsi d'acqua, di cui all'art. 3 punto j) ed



all'art. 12 punto h), non considera, quali motivazioni a fronte delle quali procedere a detti interventi, le esigenze dettate dalla prevenzione del rischio idraulico.

Se difatti l'articolo 3 "Norme integrative per le Aree di Tipo 1" al punto j) si limita a vietare «ogni modificazione del regime delle acque senza il nulla osta dell'Organismo di Gestione», l'articolo 12 "Norme per gli interventi nell'Ambito Agricolo a tutela del reticolo idrografico (Regime delle acque e gestione delle fasce riparie) - Contenimento dei rischi da prodotti fitosanitari per l'ambiente" al punto h) specifica il disposto del precedente articolo, statuendo che «all'interno del perimetro della Riserva è vietato modificare il regime ed il corso naturale delle acque superficiali» e che «eventuali interventi volti a regolare il regime delle acque o la creazione di piccoli invasi potranno essere autorizzati dall'Ente di Gestione, fatte salve in ogni caso le competenze degli organi statali in materia, e solo per scopi di riqualificazione naturalistica o comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione».

Con riferimento al dettato dei due citati articoli si rileva che:

- Ancorché l'articolo 12 sia unicamente riferito all'Ambito agricolo, le disposizioni di cui al punto h) di detto articolo, per come formulate, hanno efficacia rispetto «all'interno del perimetro della Riserva», con ciò modificando il citato articolo 3 punto j), peraltro riferito alle sole aree di Tipo 1; a margine si evidenzia che l'articolo 2 "Norme generali" e l'articolo 4 "Norme integrative per le Aree di Tipo 2", non contemplano alcuna norma concernente il regime delle acque superficiali
- Gli interventi di regolazione del regime delle acque possono essere autorizzati dall'Ente di Gestione «solo per scopi di riqualificazione naturalistica o comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio».

Con riferimento all'approccio posto alla base della formulazione dei due citati articoli si rileva:

- *Limitatezza dell'approccio* che nella formazione degli obiettivi non considera quelli individuati dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, in materia di riduzione del rischio alluvioni
- *Lacunosità del quadro pianificatorio in materia di bacino/distretto assunto alla base della redazione della proposta di PdG e del Rapporto ambientale*, che, a mero titolo esemplificativo, non considera il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale approvato con DPCM 27 Ottobre 2016 .

In ultimo, ampliando il merito della presente osservazione alle modalità con le quali il Rapporto ambientale affronta la trattazione della proposta di Piano nei suoi rapporti con il tema Acqua si rileva:

- *Assenza dell'analisi di coerenza esterna*, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano di Gestione e quelli del quadro programmatico nel quale detto Piano si inquadra
- *Assenza dell'analisi di coerenza interna*, tra obiettivi generali e specifici, e le azioni di Piano
- *Genericità delle modalità con le quali è svolta la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali* (cfr. RA, par. 6.7), che difatti arriva ad una loro stima senza supportandola mediante una preventiva identificazione delle tipologie di detti effetti e riferendola unicamente agli obiettivi generali e non alle linee di azione/azioni ad essi conseguenti

### Richiesta

Con riferimento al disposto di cui ai citati articoli 3 punto j) e 12 punto h), si richiede che il generico richiamo all'esistenza di scopi «comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio» quale

motivazione ritenuta valida per l'eventuale approvazione degli «interventi volti a regolare il regime delle acque», di cui al citato articolo 12 punto h), sia specificato con esplicito riferimento alle esigenze e finalità di prevenzione del rischio idraulico (cfr. Allegato 4 – Punto A).

### **Osservazione 3 - Interventi di ripristino ambientale: definizione delle specie**

#### Merito

La regolamentazione di PdG concernente gli interventi di ripristino ambientale nell'Ambito costiero (cfr. Regolamento generale, art. 5, punto h), nel vietare l'utilizzo di specie vegetali alloctone, non opera una precisa puntualizzazione delle specie che, nel caso in specie, siano da considerarsi alloctone o, per converso, autoctone. Tale mancata precisazione delle specie da considerarsi appartenenti alla vegetazione autoctona/alloctona risulta particolarmente rilevante nel caso delle pinete a pino domestico, a fronte di discordanti affermazioni contenute nella Relazione generale in merito all'utilizzo del pino domestico (cfr. par. 5.4.5, pag. 45) ed alla gestione delle pinete (cfr. par. 7.2.13, pag. 133).

#### Richiesta

In ragione di quanto sopra, si chiede che nel citato articolo 5 punto h) venga data esplicita evidenza della valenza del pino domestico (*Pinus pinea*) come facente parte della vegetazione autoctona (cfr. Allegato 4 – Punto B).

### **Osservazione 4 - Gestione delle pinete a pino domestico: sicurezza della navigazione aerea**

#### Merito

Le modalità di gestione delle pinete a pino domestico, per come indicate nella Relazione generale al paragrafo dedicato alla UdG XI – Indirizzi di gestione - Interventi prioritari (cfr. par. 7.2.13, pag. 133), non contemplano, tra le motivazioni per le quali è possibile operare interventi di diradamento, le esigenze dettate dalla sicurezza della navigazione aerea.

A tale riguardo si rileva che la limitazione e la rimozione di qualsiasi ostacolo che possa "forare" le diverse tipologie di "superfici di rispetto degli ostacoli" costituisce:

- Un'azione rivolta a «garantire la sicurezza della navigazione aerea» ed a rimuovere i potenziali pericoli per la stessa, così come disposto agli articoli di cui alla Parte Seconda Titolo III Capo III del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al D.Lgs. 5/2017. A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 709 del citato Codice, «costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, che interferiscono con le superfici di rispetto»
- Un'azione che, in ragione di dette finalità, ossia del suo essere tesa a garantire la sicurezza della navigazione aerea, costituiscono un'azione i cui effetti si riflettono sulla popolazione e sulla salute umana, che – come noto – rappresentano due dei fattori con riferimento ai quali i Rapporti ambientali debbono indicare i possibili impatti sull'ambiente, così come previsto dal punto f) dell'Allegato VI della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- Un preciso obbligo previsto dal Codice della Navigazione e che il Regolamento ENAC per la Costruzione e l'esercizio degli aeroporti pone in capo alle Società di gestione

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono conformi alla normativa tecnica internazionale, quali il

Regolamento UE 139/2014 e la Certification Specifications EASA.

Con specifico riferimento all'area corrispondente all'Unità di Gestione XI "Coccia di Morto" si precisa che:

- Detta area è in parte interessata dalle seguenti superfici di separazione ostacoli: "Superficie di decollo" e "Superficie di avvicinamento", nonché dalla "Superficie di transizione"
- La prescrizione A.13 del DEC-VIA 236/2013, relativo al Progetto di completamento di Fiumicino Sud, come modificata da Decreto MATTM n. 304/2013, definendo le attività alle quali ottemperare a seguito del «*previsto taglio delle alberature esterne al sedime dell'aeroporto*», di fatto autorizza con prescrizioni detta attività. A tal riguardo si rammenta che le attività in questione sono in fase di definizione «in accordo con ISPRA, Soprintendenza dei Beni Archeologici del Lazio e con la Riserva Statale del Litorale Romano».

A completamento di quanto osservato si rileva come, anche sotto il profilo qui considerato, la genericità che connota la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali condotta nel Rapporto ambientale (cfr. par. 6.7) non abbia consentito di far emergere le correlazioni intercorrenti tra l'azione di Piano in esame ed i suoi effetti sulla popolazione e salute umana.

#### Richiesta

Stante quanto riportato, si richiede che al paragrafo 7.2.13 – Interventi prioritari, la definizione delle motivazioni a fronte delle quali operare gli interventi di potatura e taglio degli individui, nonché di diradamento della pineta sia resa conforme con il quadro normativo sopra riportato e che, conseguentemente, tra dette motivazioni sia data espressa menzione delle esigenze derivanti dalla tutela della sicurezza della navigazione aerea (cfr. Allegato 4 – Punto C).

#### **Osservazione 5 - Interventi di realizzazione di nuovi ambienti umidi: sicurezza della navigazione aerea**

##### Merito

Le disposizioni di PdG concernenti la realizzazione di nuovi ambienti umidi, contenute nella Relazione generale relativamente alle Unità di gestione VII "Bonifica di Maccarese" (Indicazioni / raccomandazioni), XIV "SIC Macchiagrande di Focene e Macchia dello Stagneto" (Interventi prioritari), XIX "Vasche di Maccarese" (Indicazioni/raccomandazioni) e XXIV "Lago di Traiano ed area archeologica di Portus" (Interventi prioritari), nonché nelle Schede progetto numero 6 e numero 8, non considerano le esigenze e gli obblighi posti dalla normativa di settore al fine garantire la sicurezza della navigazione aerea, con specifico riferimento al rischio di collisione tra aeromobili e volatili.

A tale riguardo si rileva che:

- Il Codice della Navigazione, all'articolo 711 co. 1 dispone che «nelle zone di cui all'articolo 707 [ossia le zone soggette a limitazioni identificate come di superfici di separazione ostacoli], sono soggette a limitazioni le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea» e che, in tal senso, «la realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea»
- La circolare ENAC APT-01B, recante "Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili



ed altra fauna selvatica (wildlife strike) negli aeroporti", sulla scorta del citato Codice della Navigazione e del Regolamento per Certificazione degli Aeroporti, dispone che «il Gestore aeroportuale è altresì responsabile di individuare, nei limiti delle proprie competenze, la presenza di potenziali fonti attrattive per mitigarne l'azione nelle zone limitrofe il sedime aeroportuale, [e che] le stesse, opportunamente documentate, dovranno essere portate all'attenzione degli Enti locali competenti e dell'ENAC - Direzione Operazioni competente che potrà, qualora necessario, rappresentare la posizione dell'Ente ai sensi dell'Art. 711 del Codice della Navigazione»

- La prevenzione dei rischi di impatto tra aeromobili e volatili costituisce un'azione i cui effetti si riflettono sia sulla fauna, in termini di conservazione degli individui dell'avifauna, sia sulla popolazione e sulla salute umana, proprio in quanto tesa ad evitare il prodursi di incidenti aerei che in diverse occasioni hanno avuto degli esiti anche catastrofici. In tal senso, la considerazione della correlazione intercorrente tra incremento delle aree umide e l'aumento del rischio di collisione tra aeromobili e volatili, interessando tre dei fattori indicati al punto f) dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rileva ai fini della determinazione degli «impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale», così come disposto dall'articolo 13 co. 4 del citato decreto.

A tale riguardo si evidenzia come la "Valutazione degli impatti sulle componenti ambientali", di cui al paragrafo 6.7 del Rapporto ambientale, risulti del tutto generica, essendo stata sviluppata considerando unicamente gli obiettivi generali di gestione e mancando dell'esplicitazione delle tipologie di impatto rispetto alle quali è stata operata l'attribuzione del giudizio.

#### Richiesta

Considerato che la realizzazione di nuovi ambienti umidi promossa dalla proposta di PdG comporta un incremento delle fonti attrattive per l'avifauna e, con ciò, un aumento del rischio di collisione tra aeromobili e volatili, si richiede che, in tutte le parti della Relazione generale sopra richiamate, sia data espressa menzione della necessità di subordinare la fattibilità di detti interventi alla loro verifica sotto il profilo della sicurezza della navigazione aerea, valutando, così come disposto dall'articolo 711 del Codice della navigazione, se ed in quali termini il previsto incremento delle zone umide possa determinare un aumento delle fonti attrattive di volatili ed un connesso maggior rischio di episodi di birdstrike (cfr. Allegato 4 – Punto D).

#### **Osservazione 6 - Sistema fruitivo: sicurezza della popolazione**

##### Merito

Nel quadro delle disposizioni volte a favorire la fruizione del territorio della Riserva, la proposta di Piano di Gestione prevede per l'Unità di Gestione XIV "SIC Macchiagrande di Focene e Macchia dello Stagneto" la localizzazione di un complesso di attrezzature e servizi. Tale previsione, sviluppata negli "interventi prioritari" relativi alla citata Unità di gestione (cfr. Relazione generale, par. 7.3.2, pag. 140) e nella Scheda progetto 5 "Oasi di Macchiagrande" (cfr. Relazione generale, par. 8.1.5, pag. 194), nello specifico si sostanzia nel recupero ed ampliamento area didattica, nell'utilizzazione dell'edificio delle Idrovore come Centro Visite e per il miglioramento della capacità ricettiva associata alle attività didattiche e di fruizione, nell'ampliamento del Punto Informativo, nonché nella realizzazione area di sosta per i visitatori e di un'area pic-nic posta in

prossimità dell'ingresso.

A tal riguardo si rileva che:

- Detta previsione non tiene conto delle disposizioni della normativa aeronautica volte a ridurre il rischio derivante alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti dalle attività aeronautiche e delle indicazioni ed obblighi derivanti dai Piani di rischio vigenti, nei quali sono identificate quattro zone che, attraverso il diversificato contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, sono espressione di livelli di tutela decrescente (A, B, C e D)
- Gli effetti del mancato rispetto delle zone di tutela del Piano di rischio vigenti si riflettono sia sulla popolazione e sulla salute umana, ossia su due dei fattori rispetto ai quali il Rapporto ambientale deve definire i possibili impatti significativi, così come disposto dall'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- Inoltre, si evidenzia che, nell'ambito della procedura di ottemperanza, attualmente in corso, alle prescrizioni A.14 e A.15 del DEC-VIA 236/2013, modificato dal Decreto MATTM 304/2014, nell'area oggetto di intervento da parte del PdG è prevista la localizzazione di una centralina di monitoraggio atmosferico (ATM-03), così come già condiviso con il Comune di Fiumicino in qualità di Ente Gestore Riserva e con la Maccarese S.p.A. L'attuazione di detto intervento potrebbe pregiudicare il posizionamento della centralina.

#### Richiesta

Si richiede che nella sezione concernente gli interventi prioritari relativi all'UdG XIV e nella descrizione dell'intervento Oasi di Macchiagrande (Scheda progetto n. 6), la possibilità di realizzare detti interventi sia esplicitamente subordinata al rispetto del Piano di rischio e dei criteri di tutela della popolazione ai quali questo è informato (cfr. Allegato 4 – Punto E).

#### **Osservazione 7 - Valorizzazione del patrimonio archeologico: individuazione delle iniziative**

##### Merito

Nell'illustrare le potenzialità/punti di forza e gli indirizzi di gestione dell'Unità di Gestione XXIV "Lago di Traiano e area archeologica di Portus" la Relazione generale di Piano (cfr. par. 7.6.3, pagg. 161 e 162) non tiene conto del "Progetto di sistemazione a verde e allestimento del percorso di visita dell'area del bacino e del molo settentrionale del Porto di Claudio", nel seguito per brevità indicato come "Progetto di sistemazione", concernente la sistemazione a verde e l'allestimento di un percorso visita dell'area del bacino e del molo settentrionale del Porto di Claudio.

A tale riguardo si rileva che:

- Il Progetto di sistemazione è stato redatto dall'Arch. Paesaggista Gabriella Strano della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma
- Il Progetto di sistemazione è stato oggetto di un Protocollo d'intesa, stipulato tra il Parco Archeologico di Ostia Antica ed Aeroporti di Roma, che, come espressamente riportato all'articolo 2 di detto protocollo, «è finalizzato a disciplinare gli impegni che le Parti assumono per l'individuazione degli interventi necessari alla valorizzazione dell'area a verde del bacino e del molo settentrionale del porto di Claudio e del Museo delle Navi, insistente nell'attuale sedime aeroportuale, ed alla



creazione dei percorsi di connessione tra i terminal aeroportuali»

- L'area oggetto del Progetto di sistemazione non è indicata nella tavola di PdG "Carta della Fruizione" (Tav. 6), nella quale, oltre alle "Attrezzature e servizi della Riserva", sono riportati il "Sistema della mobilità", esistente e di progetto, e gli "Attrattori"; a tale riguardo si segnala che nell'attuale emissione del citato elaborato cartografico il quadro degli Attrattori non contempla l'esistente Museo delle Navi.

#### Richiesta

Stanti la stretta sintonia di obiettivi intercorrenti tra gli indirizzi di Piano per l'Unità di Gestione XXIV e quelli perseguiti dal Progetto di sistemazione e l'autorevolezza dell'estensore di detto progetto, nonché in ragione della concretezza di sua attuazione ad esso conferita dal livello di progettazione raggiunto e dall'essere stato oggetto di un protocollo d'intesa a ciò espressamente finalizzato, si chiede che ne sia data espressa menzione nella parte della scheda dedicata alle potenzialità / punti di forza ed in quella relativa agli indirizzi di gestione. In coerenza con dette richieste si chiede inoltre di voler modificare anche la tavola di PdG n.6 "Carta della Fruizione", inserendo l'area oggetto del Progetto di sistemazione nel novero degli "Attrattori" (cfr. Allegato 4 – Punto F).

#### **Osservazione 8 – Errori materiali**

##### Merito

La tavola di PdG "Carta dei Vincoli" (Tav. 1), nel graficizzare i vincoli ricognitivi ex art. 142, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., riporta all'interno della porzione meridionale del sedime aeroportuale n. 2 aree classificate come "Fasce di rispetto delle acque pubbliche".

A tale riguardo si rileva che:

- la Tavola B "Beni paesaggistici" del Piano Territoriale Paesistico Regionale non riporta una graficizzazione eguale e/o analoga a quella rappresentata dalla Tavola 1 di PdG
- il web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del MiBACT ([www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it)) non riporta una graficizzazione eguale e/o analoga a quella rappresentata dalla Tavola 1 di PdG.

##### Richiesta

Le evidenze dei confronti operati, unitamente all'assenza di corsi d'acqua nell'area indicata dalla Tavola 1 di PdG, lasciano ritenere che detta graficizzazione sia imputabile ad un errore materiale che, pertanto, si chiede di emendare (cfr. Allegato 4 – Punto G).

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).



*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2a - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 2b – Conferimento di delega con funzioni di procura

Allegato 3 – Osservazioni generali

Allegato 4 – Osservazioni tematiche

Luogo e data Fiumicino, 17/10/2017

Il dichiarante  
  
**AEROPORTI DI ROMA S.p.A.**  
Il Direttore Infrastrutture  
(Ing. Giorgio Gregori)



**ATTO DI CONFERIMENTO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA E  
===== DI FIRMA SOCIALE DI AEROPORTI DI ROMA S.p.A. =====**  
Il sottoscritto Ing. Gian Luca LITTARRU,

presso la sede oltre indicata, nella qualità di Direttore Generale, munito di rappresentanza, della società "*Aeroporti di Roma S.p.A.*", società vigente in base all'ordinamento italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede in Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, capitale sociale Euro 62.224.743,00 (sessantadue milioni duecentoventiquattromilasettecentoquarantatré virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 13032990155, iscritta nel Repertorio Economico ed Amministrativo di Roma al n. 971268, uso facendo dei poteri conferitigli giusta procura autenticata nella firma dal notaio Francesca Giusto di in data 3 maggio 2017, repertorio 20.304/12.855, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 4, il 4 maggio 2017, al n. 14601, serie 1T, debitamente depositata presso il registro imprese di Roma, con il presente atto, =====

Registrato  
all'Ufficio delle Entrate  
di Roma 4  
il 11 ottobre 2017  
al n. 32094 Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

===== **PREMESSO CHE** =====

- ogni atto di rappresentanza che, rientrando nelle materie espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, non venga esplicitamente richiamato nella presente procura, si deve intendere non conferito; =====
- i poteri di rappresentanza e di firma sociale sono conferiti, in relazione alle responsabilità attribuite, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione di interesse della società, in Italia ed all'estero, nonché per gli atti di pura rappresentanza; =====
- è fatto obbligo, al procuratore, di non frazionare le operazioni negoziali oggettivamente unitarie, per le quali sia possibile, in relazione all'oggetto, allo scopo, al tempo, al luogo, o alla eventuale periodicità dell'acquisizione, la stipulazione di un unico contratto; =====
- i poteri conferiti sono da esercitarsi nel rispetto del Codice Etico della società e delle procedure organizzative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, come integrato e modificato, recante la disciplina della responsabilità amministrativa della società. =====

Tanto premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale =====

===== **CONFERISCE** =====

all'Ing. **Giorgio GREGORI,**

Direttore "*Sviluppo Infrastrutture*", domiciliato, per la funzione, presso la sede sopra indicata, i seguenti poteri: =====

1. rappresentare la società presso qualsiasi autorità, ente pubblico o privato, per l'espletamento dei compiti di propria competenza; =====
2. sottoscrivere gli atti previsti dalle leggi per ottenere, dalle competenti autorità, nullaosta, autorizzazioni e licenze per i lavori prima opera, modifiche e ampliamenti di ogni tipo di opera; =====
3. compiere gli atti necessari all'ottenimento da terzi, o alla concessione a terzi, di servitù, connesse alla regolare esecuzione dei lavori, di durata non eccedente quella dei lavori medesimi; =====
4. esercitare le funzioni di "*ente proprietario*", ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada e del relativo Regolamento; =====

5. nell'ambito dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e terzi in genere, sottoscrivere gli atti relativi alla corretta esecuzione dei lavori e forniture e dei relativi adempimenti tecnico-amministrativi fino al collaudo definitivo;
6. sottoscrivere accordi bonari, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, per le attività di competenza; =====
7. nominare i "Responsabili del Procedimento", i "Responsabili dei Lavori", i "Direttori dei Lavori" ed i "Collaudatori interni", per le attività di competenza; =====
8. formalizzare gli atti correlati alle perizie di variante e/o suppletive in corso d'opera, per le attività di competenza; =====
9. assicurare la gestione delle attività relative alle tematiche ambientali, in conformità alla normativa di settore; =====
10. rappresentare la società nei confronti degli organi di vigilanza sui lavori pubblici, nonché ai fini della formulazione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari e/o connessi, ad ispezioni e verifiche da parte di qualsiasi pubblica autorità dotata di poteri ispettivi, in relazione alle competenze attribuite alla propria funzione; =====
11. conferire e revocare a dipendenti, anche Dirigenti, nell'ambito della propria funzione, ovvero a terzi, specifiche deleghe per singoli atti e/o una pluralità di atti, nei limiti dei poteri attribuiti, ritenute utili per l'esercizio delle attività di competenza. =====

I poteri attribuiti di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 7, 9. e 10. saranno esercitati senza limite di importo; i poteri di cui ai punti 5., 8., ed 11. saranno esercitati a firma singola e per importi unitari fino a Euro 750.000,00 (settecentocinquanta mila virgola zero zero). =====

Il presente atto resterà depositato nella raccolta del notaio autenticante la sottoscrizione. =====

F.to: Gian Luca Littarru =====

REPERTORIO N. 20.734

RACCOLTA N. 13.150

===== **AUTENTICA DI FIRMA** =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di ottobre. =====

===== (09.10.2017) =====

In Fiumicino (Roma), Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, presso la sede di ADR S.p.A.. =====

Certifico io sottoscritto dottor Francesca Giusto, notaio iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che: =====

- *LITTARRU Gian Luca,*

presso la sede sociale, in qualità di Direttore Generale, munito di rappresentanza di: =====

-- "**AEROPORTI DI ROMA S.p.A.**", in forma abbreviata "**ADR S.p.A.**", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede in Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, capitale sociale Euro 62.224.743,00 (sessantaduemilioniduecentoventiquattromilasettecentoquarantatré virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 13032990155, partita IVA 06572251004, R.E.A. RM-971268, =====

autoriz  
toscriz  
genzia  
14601  
2017,  
CALÀ  
re dell  
20 apr  
della c  
la scri  
essenc  
=====  
=====  
=====  
=====  
La pro  
to nell  
Si rile  
legge.  
Roma



ener, e  
ure e  
vo;  
5, per  
====  
vori",  
impe-  
====  
i cor-  
====  
li, in  
====  
avori  
ti ne-  
blica  
e alla  
====  
i pro-  
a plu-  
delle  
====  
i sen-  
itati a  
ocin-  
====  
a sot-  
====  
====  
====  
150  
====  
====  
====  
sede  
====  
o nel  
avec-  
====  
il 9  
li Di-  
====  
A.",  
n se-  
e Eu-  
ento-  
mero  
IVA  
====

autorizzato in forza della procura speciale da me notaio autenticata nelle sottoscrizioni il 3 maggio 2017, repertorio 20304/12855, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 4, il 4 maggio 2017, al n. 14601, serie 1T, iscritta nel registro delle imprese di Roma l'11 maggio 2017, con protocollo 114217/2017, procura rilasciata da Antonio CATRICALÀ,  
legale rappresentate *pro tempore* della società, a sua volta autorizzato in forza della delibera consiliare del 20 aprile 2017, =====


della cui identità personale io notaio sono certo, ha firmato, in mia presenza, la scrittura che precede, omessane la lettura per espressa volontà della parte, essendo le ore quindici e minuti ventidue. =====

===== FRANCESCA GIUSTO Notaio =====

La presente copia, composta di un foglio, è conforme all'originale, conservato nella raccolta dei miei atti. =====

Si rilascia in carta libera, alla parte interessata, per gli usi consentiti dalla legge. =====

Roma, 11 ottobre 2017




The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Francesca Giusto'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4' around the perimeter and 'FRANCESCO GIUSTO' in the center. There is also a smaller, less legible signature or mark to the right of the seal.

**Piano di gestione della Riserva Naturale Statale  
del Litorale Romano**  
**Valutazione ambientale strategica**  
*Consultazioni ex art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i*



**Allegato 3**  
**Osservazioni generali**

  
**AEROPORTI DI ROMA S.p.A.**  
Il Direttore Infrastrutture  
*(Ing. Giorgio Gregori)*

Ottobre 2017

Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Aspetti preliminari .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Analisi del Piano di Gestione della Riserva .....</b>	<b>10</b>
3.1	<i>Analisi delle zonizzazioni proposte dal PdG .....</i>	<i>10</i>
3.2	<i>Analisi degli aspetti Ambientali individuati dal PdG .....</i>	<i>12</i>
3.3	<i>Analisi degli aspetti legati alla Vincolistica .....</i>	<i>13</i>
3.4	<i>Analisi delle previsioni di piano .....</i>	<i>14</i>
<b>4</b>	<b>Analisi dei valori del territorio .....</b>	<b>18</b>
4.1	<i>Analisi dei Valori Ambientali .....</i>	<i>18</i>
4.2	<i>Analisi dei Valori Paesaggistici .....</i>	<i>20</i>
<b>5</b>	<b>Aspetti programmatici del territorio .....</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Aspetti valutativi .....</b>	<b>26</b>
<b>7</b>	<b>Proposte/ricieste .....</b>	<b>31</b>

## 1 INTRODUZIONE

La presente relazione si inquadra nell'ambito delle Osservazioni che, ai sensi dell'art. 14, co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, possono essere presentate da parte del pubblico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione dell'avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e relative, nel caso in specie, al Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (documentazione pubblicata in data 19/08/2017).

Quanto è stato effettuato dallo scrivente Osservante è esemplificabile in cinque step logico-procedurali che sono schematizzati in Figura 1-1, e che, in linea con il dettame normativo, hanno la finalità di fornire ulteriori nuovi elementi sia conoscitivi che valutativi.




Figura 1-1 Mappa concettuale delle osservazioni

Quanto effettuato ha quindi riguardato una prima fase di analisi di quanto contenuto nel Piano di Gestione della Riserva, dettagliando le Zonizzazioni, le Analisi Ambientali e Vincolistiche effettuate nel Piano stesso, nonché quanto previsto dal Piano di Gestione.

È seguita poi una seconda parte che ha visto un'analisi territoriale volta ad integrare il quadro conoscitivo del Piano sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico.

Il terzo punto ha invece riguardato l'analisi degli aspetti programmatici, analizzando le coerenze esterne del Piano in relazione a quanto previsto da strumenti di programmazione e pianificazione di settore.

Il quarto ed il quinto punto sono stati effettuati in un'ottica sinergica e suddivisi unicamente per chiarezza espositiva, e riguardano le valutazioni effettuate dallo scrivente a seguito delle evidenze e delle conclusioni dei tre punti precedenti. Correlate alle valutazioni sono quindi state effettuate delle proposte integrative a quelle contenute nel Piano di Gestione.

In tale prima parte introduttiva, come poi verrà meglio approfondito in seguito, appare opportuno specificare come le osservazioni siano state concentrate su di un'area di particolare interesse per lo Scrivente in quanto oggetto di previsione di sviluppo aeroportuale. Si ricorda infatti che in data 30/03/2017, l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha presentato istanza di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul Master Plan al 2030 dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. L'area di sviluppo dello scalo in questione è situata a Nord dell'attuale sedime aeroportuale in adiacenza alla Pista di volo n. 3, ricadente in parte in Zona 1 a sud-est delle Vasche di Maccarese, ed in parte in Zona 2 della Riserva.

Nei capitoli successivi saranno quindi approfonditi i temi enucleati in Figura 1-1.

## 2 ASPETTI PRELIMINARI

L'attuale perimetrazione della Riserva è il frutto di un percorso istitutivo nato nel 1996 e che ha visto il susseguirsi di diverse proposte di Piano sui territori dei Comuni di Roma e di Fiumicino.




Figura 2-1 Perimetrazione da DM 29.03.1996

A più riprese il Comune di Fiumicino ha richiesto la ripermimetrazione della Riserva Naturale, escludendo dalle aree tutelate il "Quadrante ovest" (cfr. Figura 2-2 destra) ed inserendo, quali misure compensative, ulteriori aree all'interno della Riserva. In particolare, con D.M. 311 del 2013 è stata perimetrata come zona 1, di maggior tutela, l'area di interesse esposta in premessa situata a nord del sedime aeroportuale (cfr. Figura 2-2 sinistra).




Figura 2-2 Aree oggetto di deperimetrizzazione (sinistra) e di perimetrizzazione o aumento di tutela (destra)

La richiesta di deperimetrizzazione promossa dal Comune di Fiumicino era stata effettuata al fine di poter dare attuazione alle previsioni del Piano Regolatore Generale concernenti le seguenti zone funzionali omogenee:

- Zona D Attività produttive, Sottozona D1c "Zone produttive a bassa densità da sottoporre a strumento urbanistico attuativo ai fini della concertazione"

Ai sensi dell'articolo 58.3 delle Norme tecniche di attuazione di Piano, in detta sottozona «sono ammesse le attività industriali a carattere artigianale da attuarsi a mezzo di strumenti urbanistici attuativi nell'ambito di aree a concertazione da convenzionare con il Comune [ed] consentita la costruzione di edifici e impianti al servizio della piccola industria, per l'artigianato industriale e di servizio con relativi depositi e magazzini». Nello specifico, gli interventi in questione sono i seguenti:

Cod	Denominazione
14a	Piscina Gagliarda – Via Idra Via Corona Boreale (oss.453) PPE9
14b	Piscina Gagliarda – Via Idra Via Corona Boreale (oss.453)
15	Piscina Gagliarda – Via Idra Via Corona Boreale (oss.452) PPE8
16a	Piscina Gagliarda – Via Idra Via Corona Boreale (oss.451) PPE6
16b	Piscina Gagliarda – Via Idra Via Corona Boreale (oss.451)
17	Piscina Gagliarda–Via Idra Via Corona Boreale(oss.463-469) PPE7
18	Piscina Gagliarda PPE10

- Zona F Attrezzature di interesse collettivo – Impianti pubblici generali, Sottozona F1a4 “Area della piattaforma logistica e delle relative attrezzature”.  
Secondo l’articolo 62.5 delle Norme di attuazione, «in tale sottozona è consentita la costruzione di edifici e impianti al servizio delle attività del trasporto intermodale delle merci, con destinazioni d’uso per deposito e magazzini per la manipolazione delle merci e relativi uffici, attrezzature e servizi di supporto»
- Zona F Attrezzature di interesse collettivo - Servizi privati di interesse generale e locale, Sottozona F3b “Servizi privati con funzione di polarità urbana e/o di supporto al sistema insediativo esistente, da realizzarsi attraverso pianificazione attuativa”.  
Nello specifico, come indicato all’articolo 64.3 delle Norme tecniche di attuazione del PRG, «questa sottozona comprende le aree a prevalente funzione non residenziale, commerciali, culturali, ricreative, ricettive e fieristiche in zona periurbana o extraurbana».




Figura 2-3 PRG Comune di Fiumicino ed area oggetto di deperimetry con DM 311/2013

L'estensione complessiva di detta area, identificata come "Quadrante Ovest", ammonta a 554 ettari.

L'attuale zonizzazione a cui il PdG in questione fa riferimento è quindi quella riportata in Figura 2-4.




Figura 2-4 Zonizzazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

Come espresso in precedenza, l'oggetto della presente osservazione è rappresentato principalmente dalle previsioni del PdG relative alla zona di tutela 1 posta nord del sedime aeroportuale, al di sotto delle Vasche di Maccarese.

Appare opportuno specificare che, secondo quanto previsto dai decreti istitutivi della riserva e dal Piano di Gestione stesso, le Zone Tipo 1 sono definite come le zone "Caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione", mentre le Zone Tipo 2 sono definite come le zone "Caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico".

Nel prosieguo della presente trattazione verranno quindi affrontati gli aspetti gestionali previsti dalla riserva per tali aree, nonché la disamina degli aspetti ambientali e programmatici previsti.

In ultimo si procederà ad effettuare una valutazione sul merito degli aspetti gestionali previsti e una proposta di modifica.

### 3 ANALISI DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA

#### 3.1 Analisi delle zonizzazioni proposte dal PdG

Il Piano di Gestione della Riserva suddivide il territorio in due elementi tipologici distinti: gli “Ambiti Territoriali” definiti come sistemi territoriali omogenei e coerenti dal punto di vista della struttura e della funzione ecologica ed economica e le “Unità di Gestione” porzioni omogenee, sia dal punto di vista delle componenti caratterizzanti sia dal punto di vista delle criticità da superare.

Tali due elementi sono stati quindi tradotti e riportati nelle seguenti tavole di Piano.




Figura 3-1 Ambiti – Tavola di Piano di Gestione della Riserva del Litorale Romano

Come è possibile notare dall’analisi degli Ambiti, il Piano di Gestione non fa emergere distinzioni tra la zona di tutela 1 in oggetto (cerchio rosso Figura 3-1) e quanto riportato nelle aree immediatamente limitrofe invece perimetrate in zona 2 a minor tutela e ricadenti tutte all’interno dell’ambito “Agricolo” presentando sporadici elementi insediativi.

Anche dall’analisi delle Unità di Gestione è possibile pervenire alla stessa conclusione. Le aree perimetrate in Zona 1 infatti ricadono nell’unità di gestione VII - Bonifica di Maccarese. Analogamente le aree intorno alla zona in questione ricadono nello stesso ambito di gestione pur essendo queste perimetrate in Zona 2.




Figura 3-2 Unità di Gestione – Tavola di Piano di Gestione della Riserva del Litorale Romano

Dalla disamina degli aspetti attinenti alla classificazione ed alla gestione individuati dal Piano stesso **non emergono pertanto elementi utili alla distinzione effettuata in termini di maggior tutela**, prevedendo ciò dal punto sia dal punto di vista tipologico che gestionale lo stesso tipo di territorio.

Inoltre, il piano evidenzia le seguenti dinamiche di trasformazione del territorio per l'area di gestione VII:

*«Il territorio è caratterizzato da dinamiche di trasformazione del paesaggio di bonifica. In corrispondenza dei principali assi di collegamento dell'area di Maccarese, alle spalle degli insediamenti costieri (Fregene), è in atto la tendenza allo sviluppo di edilizia residenziale legata alla frammentazione degli appezzamenti di bonifica. Si va progressivamente creando una nuova maglia più fitta e serrata all'interno della quale ci sono gli originari centri di bonifica. In queste aree le tipologie insediative degli edifici di nuova costruzione (villini con accesso dalla strada principale) presentano notevoli diversità rispetto ai centri di bonifica, con rischio di alterazione dei caratteri paesistici consolidati.*

*Tendenza a frazionare i casali di bonifica per adattarli ad usi di tipo residenziale.*

*Sempre in questi ambiti si assiste alla diffusione di colture orticole, con notevole rischio di inquinamento ambientale legato all'uso di fitofarmaci.*

*Frazionamento fondiario associato a progetti di trasformazione; tendenza all'abbandono dell'attività agricola. (forse nelle aziende minori).»*

Anche le dinamiche di trasformazione per l'area in esame non sembrerebbero far ravvisare elementi utili ad una differente distinzione di tutela delle aree.

### 3.2 Analisi degli aspetti Ambientali individuati dal PdG

Altro aspetto è relativo agli aspetti ambientali correlati alla stato attuale dei luoghi e che sono stati analizzati nell'ambito del quadro conoscitivo del Piano di Gestione. Il primo aspetto può essere riferito a quanto individuato dall'uso del suolo, riportato nella Tavola 2 del PdG.




Figura 3-3 Uso del Suolo – Tavola di Piano di Gestione della Riserva del Litorale Romano

Come è possibile notare dalla legenda, anche in questo caso il contesto relativo all'attuale uso del suolo è caratterizzato principalmente da Seminativi in aree irrigue, tanto l'area perimetrata in Zona 1 quanto le aree limitrofe perimetrata in Zona 2.

Anche dal punto di vista dell'uso del suolo pertanto non si ravvedono differenze da giustificare un diverso grado di tutela di tali aree.

Il piano successivamente effettua la disamina dei valori naturalistici presenti nell'area della riserva, attraverso la Tavola di Piano "Carta dei valori Naturalistici". Nell'area in questione oltre alle Vasche di Maccarese non emergono differenze tra la citata area perimetrata in zona 1 e le altre aree in perimetrata in zona 2. Inoltre, come è possibile notare dalla Figura 3-4, sono sostanzialmente assenti aree con valore naturalistico ad eccezione unicamente di alcuni canali artificiali che compongono il reticolo idrografico della piana.




Figura 3-4 Carta dei Valori Naturalistici – Tavola di Piano di Gestione della Riserva del Litorale Romano

### 3.3 Analisi degli aspetti legati alla Vincolistica

Analoghe valutazioni sono state condotte in relazione agli aspetti legati alla vincolistica, e specificatamente alla presenza di beni tutelati in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, e dalla legge, a termini dell'articolo 142.




Figura 3-5 Carta dei Vincoli – Tavola di Piano di Gestione della Riserva del Litorale Romano

In tal senso è stato fatto riferimento all'elaborato di PdG "Carta dei vincoli" (Tav. 1) che in tal senso riprende la tavola B "Beni paesaggistici" del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Come emerge dalla Figura 3-5, l'area in esame è interessata dalla presenza di alcuni beni soggetti a vincoli ricognitivi di legge ex art.134 co.1 lett. b ed art. 142 co. 1 del DLgs 42/2004 e s.m.i, nel caso di questi ultimi principalmente correlati a fasce di rispetto di acque pubbliche ed alcune aree di interesse archeologico già individuate.

Tale circostanza è tuttavia riscontrabile in maniera analoga anche nelle zone Tipo 2 situate in prossimità dell'area in oggetto, non evidenziando anche in questo caso differenze significative da poter giustificare la differenza di grado di tutela.

In ragione di quanto emerso risulta possibile affermare che la distribuzione spaziale dei beni paesaggistici riportata nell'elaborato di PdG non trova riscontro nell'articolazione in zone Tipo 1 e 2, posto che diversi "ambiti di interesse archeologico già individuati" ricadono anche in zona Tipo 2.

Appare inoltre opportuno evidenziare come lo stesso livello di presenza di beni soggetti a vincolo paesaggistico, riferiti però ad aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari, sia presente anche nelle aree di Riserva deperimtrate nel 2013, situate ad est del sedime aeroportuale.

### 3.4 Analisi delle previsioni di piano

Ulteriore aspetto di analisi può essere considerato quello relativo alle previsioni del Piano di Gestione per l'Unità di Gestione in questione, che, come visto nei paragrafi precedenti fa riferimento all'unità VII Bonifica di Maccarese.

In particolare per l'area in esame il Piano prevede, nella scheda progetto 8 " Interventi nell'ambito agricolo – rinaturalizzazione tramite recupero di zone umide": « *Intervento di allagamento di una piccola porzione di terreno agricolo depresso e mantenuta asciutta dal lavoro in continuo di due idrovore, e sovrapponibile al sito Le Cerquete-Fianello sottoposto a vincolo archeologico con DM 3.3.1991 nell'area dell'antico lago/stagno di Maccarese compresa attualmente tra Via di Campo Salino e Via dei Collettori, e in direzione nord-sud dalle Vasche di Maccarese a Via dell'Olivetello, al fine di ricreare l'ambiente delle paludi antecedenti la Bonifica. Al recupero ambientale sarebbe opportuno prevedere di associare la realizzazione di un "Open Air Museum" sul sito di Fianello con ricostruzione filologica delle strutture abitative rinvenute con gli scavi, finalizzato alla migliore conservazione, nonché alla valorizzazione e fruizione.*»

Se pure tale area non è cartografata nel Piano può essere individuata sommariamente come identificato dal rettangolo rosso in Figura 3-6.




Figura 3-6 Area di intervento previsto nella scheda di progetto 8

L'intervento prevedrebbe quindi la realizzazione di un'area umida in prossimità del sedime aeroportuale ed in particolare dell'attuale Pista 3.

Tale previsione tuttavia non prende in considerazione la necessità correlata all'esercizio dell'infrastruttura aeroportuale correlata alla prevenzione del rischio di impatti tra aeromobili e volatili, fenomeno identificato come birdstrike, che rappresenta un tema di fondamentale importanza ai fini della sicurezza della navigazione aerea e, con esso, dell'incolumità dei passeggeri.

Come noto, il verificarsi di episodi di birdstrike che coinvolgano le prese d'aria delle turbine degli aeromobili può determinare il rischio di arresto o di incendio del propulsore, effetti che, nel migliore dei casi, costringono il pilota a riportare a terra il velivolo e che, in situazioni peggiori, hanno dato luogo ad incidenti anche catastrofici.

I profili rispetto ai quali valutare il tema del birdstrike sono quindi duplici ed attengono, sia alla salute pubblica, con riferimento all'incolumità dei passeggeri, sia alla biodiversità, relativamente alla sottrazione di individui dell'avifauna.

A fronte di ciò, il tema della riduzione rischio da impatto con uccelli e animali selvatici è stato oggetto di una copiosa normazione di settore, costituita da:

- Codice della Navigazione - artt. 711;
- ENAC – Circolare APT-01B del 23/12/2011;
- ENAC - Informativa Tecnica – Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale (Ediz. Del 17.12.2008);

- ENAC - Informativa – Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti (Ediz. 1 del 4.12.2009);
- Regolamento (CE) 216/08 – Allegato VII;
- Regolamento (UE) N. 139/2014 della commissione del 12 febbraio 2014:
- Annex to ED Decision 2014/012/R-Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes.

Limitando l'analisi al solo Codice della Navigazione ed alla APT-01B di ENAC, per quanto attiene al Codice giova ricordare che l'art. 711 dispone che «le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea» e che, in tal senso, «la realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea».

Relativamente alla APT-01B di ENAC, questa, sulla scorta del citato Codice della Navigazione e del Regolamento per la Certificazione degli Aeroporti, pone in capo al Gestore aeroportuale una serie di adempimenti tra i quali è contemplata la segnalazione ad ENAC ed agli Enti competenti delle fonti attrattive di fauna selvatica identificate al di fuori del sedime aeroportuale al fine di consentire iniziative mirate di mitigazione dei rischi.

Per quanto attiene al Codice giova ricordare che l'art. 711 dispone che «le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea» e che, in tal senso, «la realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea».

Nello specifico, a tale riguardo l'APT prevede che «il Gestore aeroportuale è altresì responsabile di individuare, nei limiti delle proprie competenze, la presenza di potenziali fonti attrattive per mitigarne l'azione nelle zone limitrofe al sedime aeroportuale [e che] le stesse, opportunamente documentate, dovranno essere portate all'attenzione degli Enti locali competenti e dell'ENAC - Direzione Operazioni competente che potrà, qualora necessario, rappresentare la posizione dell'Ente ai sensi dell'Art. 711 del Codice della Navigazione».

In ragione di quanto riportato si ritiene che la fattibilità degli interventi sopra elencato possa rientrare in un elemento attrattivo dell'avifauna e che pertanto debba essere esplicitamente subordinata alla verifica sotto il profilo della sicurezza della navigazione aerea, valutando, così come disposto dal citato articolo 711 del Codice della navigazione, se ed in quali termini il previsto

incremento delle zone umide possa determinare un aumento delle fonti attrattive di volatili ed un connesso maggior rischio di episodi di birdstrike.

## **4 ANALISI DEI VALORI DEL TERRITORIO**

### **4.1 Analisi dei Valori Ambientali**

Al fine di verificare la sussistenza di quegli «ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione», la cui presenza, ai sensi dell'articolo 2 del DM 29 marzo 1996, costituisce motivo di assegnazione del livello di tutela più restrittivo, si è fatto riferimento alle fonti documentali istituzionali.

In tal senso, per quanto segnatamente attiene ai valori naturalistici si è assunto a riferimento la Carta della Natura della Regione Lazio, redatta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Come precisato nella sezione del sito web istituzionale di ISPRA dedicato a detta produzione cartografica, il "Sistema" Carta della Natura è stato sviluppato attraverso due fasi principali di attività, delle quali, la prima consiste nella realizzazione di una cartografia di unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale, e la seconda nell'ideazione e applicazione di modelli e procedure che permettano la stima del valore ecologico e della fragilità ambientale delle unità cartografate.

Per quanto concerne la prima fase, questa è stata condotta seguendo un approccio sistemico allo studio ed alla classificazione del territorio, nonché utilizzando metodologie integrate quali telerilevamento da satellite e da aereo, controlli di campagna, impiego di basi di dati e cartografie tematiche. La fase è consistita nell'attribuzione, a ciascuna unità territoriale, di valori di qualità e vulnerabilità ambientale, identificati attraverso "indici sintetici" calcolati applicando modelli realizzati ad hoc, costruiti su parametri considerati "indicatori".

Ciò premesso, per quanto attiene al Valore ecologico, rappresentativo del pregio naturale e correlato al mantenimento dell'integrità o dell'identità di un habitat, alla porzione territoriale classificata dalla proposta di PdG come zona Tipo 1 la Carta della Natura assegna un valore molto basso (cfr. Figura 4-1).

Per quanto concerne la Sensibilità ecologica, rappresentativa della predisposizione intrinseca di un biotopo a subire danno, indipendentemente dalle pressioni di natura antropica, anche in questo caso il valore assegnato dalla Carta della Natura all'area classificata dalla proposta di PdG come zona Tipo 1 è stimato molto basso (cfr. Figura 4-2).




Figura 4-1 Carta del Valore Ecologico




Figura 4-2 Carta della Sensibilità

Attraverso l'analisi del Valore Ecologico e della Sensibilità Ecologica è possibile evidenziare due aspetti principali:

- Non si ravvisano elementi distintivi tali da giustificare la necessità di un diverso regime di tutela tra l'area in zona 1 e le aree limitrofe classificate in zona 2, così come già emerso nel caso dei tematismi finora analizzati;
- Il Valore ecologico e la Sensibilità ecologica della porzione territoriale compresa tra le due piste di volo sono valutati da molto bassi a bassi, testimoniando, in coerenza con quanto evidenziato dalla Tavola di Piano n° 3 – Carta dei Valori Naturalistici, uno scarso/nullo interesse naturalistico dell'area.

#### **4.2 Analisi dei Valori Paesaggistici**

L'analisi della sussistenza del rilevante interesse paesaggistico e culturale, richiesto dall'articolo 2 del DM 29 Marzo 1996 come requisito per l'attribuzione del livello di tutela più elevato, ossia zona Tipo 1, è stata condotta sulla base del Piano Territoriale Paesistico Regionale e segnatamente degli elaborati serie A "Sistemi ed ambiti di paesaggio" e C "Beni del patrimonio naturale e culturale". Per quanto concerne gli elaborati della serie B "Beni del paesaggio", i cui contenuti risiedono nei beni tutelati in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, e dalla legge, a termini dell'articolo 142, detti contenuti sono di fatto ricompresi nell'elaborato di PdG "Carta dei Vincoli", esaminato nel precedente paragrafo 3.3 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**; si rimanda quindi a detto paragrafo per le relative considerazioni.

Per quanto attiene ai sistemi ed ambiti di paesaggio rappresentati nelle tavole A del PTPR, come si evince dalla Figura 4-3 le aree classificate come zone Tipo 1 e Tipo 2 dalla proposta di PdG appartengono al medesimo sistema di paesaggio.

Tale constatazione acquista particolare rilevanza alla luce del fatto che, come specificato all'articolo 16 delle Norme di PTPR, «l'individuazione dei sistemi di paesaggio è basata sull'analisi conoscitiva delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche ed estetico percettive».




Figura 4-3 PTPR Tavola A Sistemi ed ambiti di paesaggio

Per quanto attiene alla tavola C "Beni del patrimonio naturale e culturale", come indicato all'articolo 3 co. 2 delle Norme di PTPR, questa riporta quei beni che «pur non appartenendo a termini di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione».

Anche in questo caso, l'articolazione in zone Tipo 1 e 2 prevista dalla proposta di PdG non trova riscontro nella distribuzione spaziale di detta tipologia di beni.

Nello specifico, si evidenzia come l'area identificata dal PTPR relativa agli Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale – Parchi archeologici e culturali sia presente, sia nell'area oggetto della presente osservazione, sia nell'area precedentemente deperimetrata vista nel Par. 2.




Figura 4-4 PTPR Tavola C Beni del patrimonio naturale e culturale

## 5 ASPETTI PROGRAMMATICI DEL TERRITORIO

Gli elementi sinora valutati hanno fatto riferimento allo *status quo* relativo all'area in esame e non prendono in considerazione quanto invece programmato e pianificato dagli strumenti di governo del territorio e/o di settore soprattutto in termini di "rapporti" intercorrenti con il Piano.

Tali elementi non si ravvisano nemmeno nel Rapporto Ambientale, dove invece, secondo quanto disposto dall'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, alla lettera a è previsto che, il Rapporto Ambientale debba contenere: *«illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi».*

Quello che pertanto sembrerebbe mancare è *in primis* l'analisi delle coerenze degli obiettivi del Piano di Gestione rispetto agli obiettivi definiti da altri Piani o Programmi. Secondariamente risultano parziali anche le descrizioni "conoscitive" dei Piani e Programmi riportate nel RA e nei documenti di Piano.

In particolare si osserva che:

- vi sia una parziale ricostruzione dei contenuti del Piano della Mobilità di Regione Lazio. La relazione generale di PdG, all'interno della parte relativa a "La pianificazione vigente e la programmazione territoriale", dedica uno specifico paragrafo al Piano della Mobilità di Regione Lazio, con riferimento al quale si limita tuttavia a dare conto al collegamento autostradale tra la A12 "Roma - Civitavecchia" e la SR148 Pontina in località Tor de' Cenci, in capo a Autostrade del Lazio, con ciò omettendo quanto riportato nel documento di Piano relativo a "Scenari e visione preliminari alla stesura del PRMTL" (Elaborato P2) in merito al sistema aeroportuale. Premesso che, come precisato nel paragrafo introduttivo di detto elaborato e nel sito istituzionale di Regione Lazio, «gli scenari di riferimento sono relativi al "prevedibile", mentre la visione è relativa al "desiderabile"», ossia «la visione riguarda gli obiettivi che si vuole vengano conseguiti per il sistema di trasporto della regione ed è relativa al "desiderabile"», per quanto attiene al sistema aeroportuale in detto documento si riporta (par. 3.7, pag. 202): «La visione è di un sistema aeroportuale laziale leader nella gestione aeroportuale e nelle attività relative, capace di contribuire alla prosperità e attrattività della regione» «Per rafforzare il ruolo del sistema in Europa e internazionalmente gli obiettivi sono [...] sviluppare infrastrutture aeroportuali e strutture a terra di livello mondiale» «La visione del trasporto aereo regionale deve considerare quindi il consolidamento e potenziamento del ruolo attuale dello scalo nonché il contemporaneo adeguamento delle infrastrutture di collegamento con Roma e con il territorio nazionale sia su gomma sia su ferro»
- non è stato considerato il Piano nazionale degli aeroporti (PNA): posto che l'unico riferimento alla pianificazione del settore trasporti presente nella Relazione generale di PdG è quello relativo al PRMTL, condotto nei termini prima descritti, si evidenzia il mancato riferimento al Piano nazionale degli aeroporti, il cui processo di VAS è stato avviato in data

30/11/2015 con la pubblicazione del Rapporto preliminare ambientale. L'avvenuto avvio di detto processo è stato comunicato anche all'Ente di gestione della Riserva Naturale del Litorale Romana, che non prodotto alcun contributo a riguardo.

Oltre quindi agli aspetti di metodologici e di analisi sopramenzionati appare evidente sottolineare ulteriormente come in termini attuali e programmatici, il ruolo dell'Aeroporto di Fiumicino non sia trascurabile nell'evoluzione del territorio e come pertanto questo non possa essere trascurato nell'analisi dei rapporti intercorrenti tra il Piano di Gestione ed il territorio in cui questo si inserisce.

Appare infatti evidente come vi sia una valenza strategica attribuita all'aeroporto di Roma Fiumicino la quale trova riscontro nel DPR 17 Settembre 2015 n. 201 "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione", nel quale al co. 3 dell'articolo 1 "Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale" si statuisce che «nell'ambito degli aeroporti di cui al comma 2, rivestono il ruolo di gate intercontinentali, per la loro capacità di rispondere alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di connettività con le destinazioni europee ed internazionali, i seguenti aeroporti: a) Roma Fiumicino, primario hub nazionale».

Inoltre, il già citato atto di governo "Piano Nazionale degli Aeroporti" testimonia ulteriormente il ruolo strategico attribuito allo scalo di Roma Fiumicino. Il Piano, che è stato oggetto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ribadisce il ruolo di gate intercontinentale assegnato all'Aeroporto di Roma Fiumicino ed afferma che detto aeroporto rappresenta «lo scalo principale del Paese, il cui sviluppo deve essere assunto come una priorità nella programmazione nazionale» (pag. 120).

In tal senso il Piano individua quali macro interventi il «potenziamento ed espansione dell'aeroporto di Fiumicino, attraverso la massimizzazione dell'utilizzo e potenziamento del complesso aeroportuale attuale e la realizzazione di un nuovo complesso aeroportuale complementare a Nord (pag. 121).

Un ulteriore atto di governo è rappresentato dal DPCM 21 dicembre 2012 di approvazione dell'Atto unico costituito dalla Convenzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di programma in deroga (Titolo II) e relativi allegati, stipulato tra ENAC ed Aeroporti di Roma. Nello specifico la Convenzione definisce all'articolo 1 co. 4 il quadro delle opere previste e necessarie per permettere allo scalo di Roma Fiumicino di svolgere quel ruolo strategico ad esso riconosciuto dallo Stato Italiano in forza dei succitati atti. All'interno di detto quadro di opere, una specifica sezione è dedicata agli interventi relativi a Fiumicino Nord, a loro volta distinti per infrastrutture di volo, terminal, land side e parcheggi. In tal senso, in data 30

marzo 2017 ENAC ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale del Masterplan 2030 dell'Aeroporto di Fiumicino.

Inoltre, con l'approvazione del Contratto di programma da parte del citato DPCM è stato assicurato il finanziamento delle opere necessario allo sviluppo dello scalo dal 2013 al 2044 . A margine di quanto detto si rileva che la ricostruzione del quadro pianificatorio operata nel PdG (par. 5.11 "La pianificazione vigente e la programmazione territoriale") risulta pertanto lacunosa.

Quanto sopra riportato non può essere quindi trascurato alla luce della sovrapposizione tra le aree oggetto della presente osservazione e lo sviluppo previsto dal Master Plan 2030 (cfr. Figura 5-1) e dagli altri strumenti di pianificazione citati nel presente paragrafo.




Figura 5-1 Sovrapposizione tra l'area di sviluppo del sedime per il Master Plan 2030 dell'aeroporto di fiumicino e la zonizzazione della Riserva del Litorale Romano

## 6 ASPETTI VALUTATIVI

Nel presente capitolo, come definito nella parte in premessa, si intendono fornire degli aspetti valutativi di sintesi rispetto a quanto emerso dalle analisi condotte nei capitoli precedenti, sia in relazione agli aspetti propri del Piano di Gestione che di natura conoscitiva/territoriale proposti in aggiunta a quanto effettuato nel Piano stesso.

A tale scopo occorre richiamare quanto definito dal Piano per le aree, ossia i principi che il Piano si è dato in coerenza a quanto definito dai DM istitutivi, al fine di classificare le aree della Riserva in zone a maggiore grado di tutela (Aree di Tipo 1) ed a minore grado di tutela (Aree di Tipo 2).

Aree di Tipo 1	Aree di Tipo 2
Arenili con vegetazione psammofila Area umida della foce del fiume Arrone Sistema dunale di Capocotta Ansa morta del Tevere (Spinaceto) Piscina torta (Castel Fusano) Area umida della foce del fosso dei Tre Denari Foci e aree umide Leccete, pinete e macchie litoranee Principali canali, bacini e corsi d'acqua Fiume Tevere e canale navigabile Macchia Grande di Galeria Macchia Grande di Focene C.H.M. Centro habitat mediterraneo Sughereta di Procoio Aree agricole di protezione delle vasche di Maccarese e dei canali e fossi limitrofi Villa Guglielmi Campeggi (in aree boscate) Aree archeologiche principali Aree agricole con valori archeologici e paesaggistici	Aree agricole a minore valenza naturalistica e paesaggistica; Aree agricole fortemente urbanizzate; Borghi e le aree edificate

Tabella 6-1 Caratteristiche delle Aree di Tipo 1 e 2

Con riferimento all'area oggetto della presente osservazione si è quindi cercato di determinare, tra gli elementi individuati in Tabella 6-1 quali di questi ne avessero portato alla classificazione in Zona 1, attraverso sia l'analisi delle informazioni del Piano sia di altre informazioni territoriali.




Figura 6-1 Area oggetto della presente osservazione

Dalla disamina delle voci descritte nella sopracitata Tabella è quindi possibile valutare come le uniche tipologie riscontrabili e che avrebbero potuto rappresentare un discrimine tra le aree a zona 1 e 2 sono le "Aree agricole con valori archeologici e paesaggistici".

Di seguito si riporta l'analisi territoriale effettuata partendo da elementi interni al Piano ed Esterni ad esso, al fine di ricerca gli elementi distintivi dati dal Pianificatore alle aree in esame al fine della loro classificazione in zona 1 (cfr. Tabella 6-2).

Fonte	Riferimento	Sintesi dell'analisi	Omogeneità	Valore
Interna al Piano	Ambiti di Piano	L'area ricade nell'ambito "Agricolo". La classificazione risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1.	=	↓
	Unità di Gestione	L'area ricade nell'Unità di Gestione VII – Bonifica di Maccarese. La classificazione risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1. Il PdG evidenzia degli dinamiche di	=	↓

Fonte	Riferimento	Sintesi dell'analisi	Omogeneità	Valore
		trasformazione in atto di scarsa rilevanza ambientale.		
	Uso del Suolo	L'area ricade in "seminativi in aree irrigue". L'uso del suolo risulta omogeneo tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1.	==	
	Carta dei Valori Naturalistici	Nell'area non sono presenti elementi di valore naturalistico con eccezione dei canali artificiali. La classificazione risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1. Inoltre non si ravvedono elementi di significativo valore.	==	
	Carta dei Vincoli	Con riferimento allo stato dei vincoli relativi ai beni paesaggistici, l'area risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1. Tipologie di vincoli simili a quelli nelle aree in oggetto sono presenti anche nell'area ad est del sedime aeroportuale che è stata oggetto di deperimetrazione nel 2013.	==	—
Esterna al Piano	Carta del Valore Ecologico	Con riferimento alla classificazione fornita dalla carta del valore ecologico questa risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1. Il valore ecologico associato alle aree in esame risulta da molto basso a basso.	==	
	Carta della Sensibilità	Con riferimento alla classificazione fornita dalla carta della sensibilità questa risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1. Il valore della Sensibilità associato alle aree in esame risulta da molto bassa a bassa.	==	
	PTPR Tavola A	Con riferimento alla classificazione fornita dalla PTPR – Tavola A, paesaggio naturale agrario, questa risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1.	==	—

Fonte	Riferimento	Sintesi dell'analisi	Omogeneità	Valore
	PTPR Tavola C	Con riferimento alla classificazione fornita dalla PTPR – Tavola C, questa risulta omogenea tra la Zona 1 in esame e le Zone 2 limitrofe. Non si ravvedono elementi distintivi utili alla classificazione in Zona 1.		

Tabella 6-2 Tabella di analisi dei Valori del Territorio

Stante il quadro riassuntivo riportato nella tabella precedente, non si ravvedono gli elementi distintivi di valore del territorio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico tali da giustificare una differenza di regime di tutela da Zona 1 a Zona 2, in relazione alle aree prese in considerazione dalla presente osservazione.

Oltre alla classificazione nelle Zone 1 e 2 effettuata dal Piano è possibile effettuare un'ulteriore valutazione in merito alle coerenze esterne degli obiettivi e, conseguentemente, delle azioni di piano.

Fonte	Riferimento	Sintesi dell'analisi	Coerenza Esterna
Interna al Piano	Scheda di progetto 8	Le azioni previste dalla scheda 8 di ricostruzione di aree umide in prossimità del sedime aeroportuale risultano non coerenti con gli obiettivi di sicurezza della navigazione aeronautica.	
Esterna al Piano	Coerenza con gli elementi di Pianificazione/ Programmazione di settore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parziale ricostruzione del Piano della Mobilità della Regione Lazio, non viene considerato lo scenario "desiderabile", in cui è previsto lo sviluppo del sistema aeroportuale.</li> <li>2. Non è stato considerato il Piano Nazionale degli Aeroporti.</li> <li>3. Non è stato riconosciuto il ruolo strategico dell'Aeroporto di Fiumicino a livello nazionale e del suo sviluppo, così come definito dal DPR 201/2015 e dal DPCM 21/12/2012. Entrambi tali strumenti definiscono gli aspetti di sviluppo in termini strategico-economici dello scalo Romano attribuendogli pertanto una valenza strategica di interesse nazionale.</li> </ol>	

Tabella 6-3 Analisi delle coerenze esterne al piano

Da quanto riportato in Tabella 6-3 appare evidente come il piano sia lacunoso in termini di ricostruzione della pianificazione e come alcuni obiettivi di Piano e le conseguenti azioni previste non siano coerenti con gli strumenti di pianificazione di settore.

Stante le criticità sopra riportate, nel capitolo successivo si effettuerà una proposta di deperimetrazione della riserva.

## 7 PROPOSTE/RICHIESTE

Come già visto nel Par. 2, dalla sua istituzione nel 1996, la Riserva ha subito dei processi di modifica in termini di perimetrazione delle aree tutelate.

E' stato mostrato in particolare come tale deperimetrazione sia stata effettuata al fine di poter mettere in coerenza lo sviluppo di aree e servizi di interesse locale previste all'interno del Piano Regolatore del Comune di Fiumicino.




Figura 7-1 Perimetro della Riserva ante DM 311/2013 (sinistra) e PRG del Comune di Fiumicino (destra)

Il Piano di Gestione prevede inoltre la proposta di riperimetrazione di alcune aree sulle quali attualmente insistono strutture ed impianti incompatibili con i valori tutelati. Si propone infatti di escludere l'area interessata dalla Raffineria di Roma in località Malagrotta, nel Comune di Roma, così come la zona artigianale di Dragona.

Stante le criticità esposte nei paragrafi precedenti, nonché l'incoerenza tra il reale valore naturalistico e paesaggistico del territorio e i livelli di tutela assegnati, si richiede che venga considerata la possibilità di aggiungere alle due aree di deperimetrazione sopra menzionate anche le aree di futuro sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino così come individuate nell'ambito del


Masterplan 2030, oggetto di valutazione di impatto ambientale in corso, stante la sua valenza strategica di livello nazionale così come testimoniato dagli strumenti di pianificazione citati nei paragrafi precedenti.



**Allegato 4**  
**Osservazioni**  
**tematiche**

**AEROPORTI DI ROMA S.p.A.**  
Il Direttore Infrastrutture  
*(Ing. Giorgio Gregori)*

---

**Premessa**  3

---

**Il Piano di Gestione (PdG)** 

Le scelte di Piano  4

La Riserva e l'Aeroporto di Fiumicino  7

L'analisi delle disposizioni  12

---

**Osservazioni** 

Il quadro dei temi e la loro classificazione  25

Il merito e le richieste  26

Il 19 agosto è stata pubblicata nella GU Parte Seconda 19-8-2017 n. 97 la comunicazione dell'avvio della consultazione per la procedura di **valutazione ambientale strategica** del Piano di gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di **60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e **presentare in forma scritta proprie osservazioni**, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il presente documento si inquadra nell'ambito di quanto disposto dal citato articolo 14 del D.Lgs. 152/2006 e smi, e costituisce l'Allegato 4 al modulo di presentazione delle osservazioni.

# Il PdG: Le scelte di Piano

## Le Aree di tutela e gli altri strumenti di regolamentazione

La Relazione generale, in merito al tema della suddivisione del territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela, prevista quale contenuto del redigendo Piano di Gestione dall'articolo 10 co. 3 lett. b) del DM 29 marzo 1996, afferma che «si è ritenuto più opportuno fare riferimento alla zonizzazione del piano come individuata nell'art. 2 del decreto istitutivo, *rimandando per ulteriori più specifici indirizzi di gestione agli **ambiti territoriali** individuati.*»

Si ritiene infatti che la finalità principale della zonizzazione di un'Area Protetta, ovvero la differenziazione delle vocazioni e delle caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio, [...] sia sufficientemente assicurata dall'individuazione delle Aree di Tipo 1 e 2 del Decreto istitutivo, *a cui si sommano gli effetti derivanti dalle previsioni specifiche contenute nelle indicazioni gestionali riferite alle singole **Unità di Gestione**.* Si ritiene pertanto che il combinato del regime di tutela operato dalla suddivisione in Aree 1 e 2 con gli indirizzi specifici per UdG, corrisponda meglio agli obiettivi istitutivi della Riserva nella sua totalità e complessità» (RG pag. 96).

Stanti tali scelte, gli strumenti di regolamentazione di Piano risultano:

- **Aree di tutela**, articolate in:
  - Aree tipo 1** caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;*
  - Aree tipo 2** caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico.*
- **Ambiti tematico/territoriali**, definiti come Sistemi territoriali omogenei e coerenti dal punto di vista della struttura e della funzione ecologica ed economica
- **Unità di Gestione**, definite porzioni omogenee, sia dal punto di vista delle componenti caratterizzanti sia dal punto di vista delle criticità da superare

In tal senso, al par. 7.1 la Relazione di PdG riporta che «Per facilitare la lettura e la comprensione delle scelte di Piano, può essere utile riepilogare in modo sintetico la logica e l'architettura dei livelli organizzativi del territorio cui corrispondono specifici indirizzi gestionali e relative norme regolamentari:

- La prevalenza delle forme di tutela vigenti in una data porzione di territorio è stata attribuita in base all'appartenenza alle Aree di Tipo 1 o 2 individuate dal Decreto istitutivo, in cui vigono prioritariamente le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento attuativo;
- Secondariamente, l'appartenenza ad uno specifico Ambito e ad una o eccezionalmente più Unità di Gestione, individua per le diverse materie trattate le specifiche norme del Regolamento, declinate, quando necessario, per le Aree di Tipo 1 e 2» (pag. 100).



# Il PdG: Le scelte di Piano

## Gli Ambiti tematico/territoriali

La relazione di PdG afferma che «sulla base del quadro conoscitivo, mediante un approccio analitico e di sintesi insieme, come già anticipato, sono stati individuati nell’area della Riserva Statale del Litorale romano, una serie di Ambiti territoriali che risultano essere funzionali ad un insieme di componenti, sia più propriamente ambientali e naturalistici che storico-culturali» (pag. 99).

Gli ambiti individuati sono:

- agricolo
- costiero
- formazioni boscate naturali e seminaturali
- idrografico
- insediativo
- fruizione turistica/beni archeologici




## Le Unità di Gestione (UdG)

La relazione di PdG, al par. 7.2, afferma che «all'interno di ciascun Ambito, sono poi state individuate sulla base di un insieme di parametri (morfologia, criticità, regime proprietario e catastale, uso principale, posizione geografica...) un certo numero di aree, più o meno vaste, che emergono in qualche modo dalla matrice territoriale generale della Riserva e rappresentano le cosiddette **Unità di Gestione**, ovvero porzioni di Riserva in cui prioritariamente individuare azioni e interventi gestionali che possano risolvere problematiche legate anche all'intero territorio, promuovere progetti di riqualificazione e valorizzazione in maniera risolutiva nei principali ambiti tematico-territoriali.

Alle Unità di gestione, proprio per la valenza del carattere regolamentare del Piano di Gestione di una Riserva Statale, **non sono state attribuite specifiche Norme di Attuazione**, ma per esse sono state **identificate appropriate Indicazioni Gestionali**, sempre tenendo conto della sovraordinata disciplina derivante dalla appartenenza alle **Aree di tipo 1 o 2** di cui al DM 29 marzo 1996 in cui una data Unità di Gestione ricade». (pag. 105)

Al par. 7.1, la Relazione di PdG specifica che «Per ciascuna delle UdG, oltre ad alcuni paragrafi descrittivi e di inquadramento territoriale, è stato predisposto un box contenente Indicazioni/Raccomandazioni, Interventi prioritari, Obblighi e Divieti, che di fatto rappresenta il nucleo della scelta gestionale specifica per l'UdG, cui riferirsi per gli aspetti valutativi, regolamentari e di monitoraggio». (pag. 100)



## L'Aeroporto nel quadro conoscitivo e nella progettualità


I principali riferimenti all'Aeroporto di Fiumicino presenti nella Relazione di PdG sono i seguenti:

- All'interno del documento viene riportato un paragrafo su *Aeroporto di Fiumicino e introduzione specie aliene* (5.4.2). Lo scalo aeroportuale di Fiumicino rappresenta infatti un punto d'ingresso sul territorio regionale e nazionale di merci e di passeggeri ricopre quindi un ruolo come punto di prima introduzione e poi di dispersione di fauna alloctona.
- «La presenza dell'aeroporto di Fiumicino, costituisce al tempo stesso una **interessante opportunità di sviluppo economico** e collegamento internazionale dell'area, ma anche una **minaccia all'integrità del territorio** e delle sue componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rumore, flora e fauna)» (par. 5.10, pag. 85)
- In merito alla dotazione infrastrutturale e specificatamente agli interventi in progetto, la Relazione di PdG riporta:
  - ripristino tratta ferroviaria per la Città di Fiumicino,
  - realizzazione di un sistema di trasporto leggero (people mover) tra il futuro Porto di Fiumicino e la stazione dell'Aeroporto di Fiumicino, anche a servizio del Parco Archeologico di Portus,
  - adeguamento del ponte della Scafa,
  - costruzione del sottopasso della Fossa Traiana.
  - previsione da parte della Provincia del corridoio C5 di connessione Fiumicino – Ostia – Fiera di Roma
  - realizzazione di un nuovo ponte sul Tevere, all'altezza di Dragona (previsto dal PTPG)» (par. 5.10, pag. 84)


## Il contesto aeroportuale nell'assetto di PdG: Le Aree di tutela

Nel contesto aeroportuale ricadono:

- Zona Tipo 1
- Zona Tipo 2



## Il contesto aeroportuale nell'assetto di PdG: Gli Ambiti



## Il contesto aeroportuale nell'assetto di PdG: Le Unità di Gestione


Riserva del Litorale Romano

### Aree di Tutela

- 1
- 2

### Unità di Gestione

- I Castel di Guido
- II Bonifica dei Romagnoli e Pianabella
- III Bonifica Valle del Tevere Sud
- IV Malafede
- V Prati di Monte San Paolo - Monte Cugno
- VI Isola Sacra e Villa Guglielmi
- VII Bonifica di Maccarese
- VIII Colli Tre Cannelle
- IX Dune a nord di Passoscuro - Palidoro
- X Bocca di Leone e Bosco Cesoline
- XI Coccia di Morto
- XII Castel Porziano e Fosso del Tellinaro
- XIII Pineta di Fregene
- XIV SIC Macchiagrande di Focene e Macchia Stagneto
- XV Castel Fusano
- XVI Sughereta di Procoio - Acque Rosse
- XVII Corsi d'acqua a nord dell'abitato di Fiumicino
- XVIII Fiume Arrone e foce
- XIX Vasche di Maccarese
- XX Tevere da Ponte Mezzocamino alla foce e Canale Nav
- XXI CHM Ostia
- XXII Drizzagno di Spinaceto
- XXIII Scavi e Borgo di Ostia Antica
- XXIV Lago di Traiano e Area Archeologica di Portus



Nel contesto aeroportuale ricadono:

- VII Bonifica di Maccarese
- XI Coccia di Morto
- XIV SIC Macchiagrande di Focene e Macchia Stagneto
- XXIV Lago di Traiano ed Area archeologica di Portus

## Il contesto aeroportuale nell'assetto di PdG: Quadro riepilogativo

### Unità di Gestione

**UdG VII**  
**Bonifica di**  
**Maccarese**



### Ambiti

Agricolo  
Insediativo

### Unità di Gestione

**UdG XIV**  
**SIC Macchiagrande**  
**di Focene e**  
**Macchia dello**  
**Stagneto**



### Ambiti

Formazioni boscate  
naturali e  
seminaturali

**UdG XI**  
**Coccia di**  
**Morto**



Costiero

**UdG XXIV**  
**Lago di Traiano e**  
**area archeologica**  
**di Portus**



Fruizione turistica e  
beni archeologici

# Il PdG: L'analisi delle disposizioni

## Regolamento generale – Sezione I Disposizioni generali

### *Articolo 3 - Norme integrative per le Aree di Tipo 1*

**Sono consentite**, previo parere della Commissione di Riserva preventivo all'autorizzazione dell'Ente competente territorialmente:

- a) l'attività di ricerca e monitoraggio ambientale
- b) l'attività di educazione ambientale
- c) le attività di fruizione, secondo le modalità previste dalla specifica sezione del Regolamento
- d) le attività agricole, limitatamente alle aree attualmente coltivate e secondo le modalità previste dalla specifica sezione del Regolamento
- e) sul patrimonio edilizio legittimamente realizzato sono sempre consentiti, previa autorizzazione dell'EdG della Riserva, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso di manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, così come definiti dall'art.3 del D.Lgs. 380/01. I Piani Urbanistici Comunali possono prevedere ulteriori specifiche e limitazioni agli interventi consentiti, con particolare riferimento agli interventi che possono comportare maggiori pressioni sull'ambiente e sull'assetto paesaggistico. Sono consentiti inoltre, sempre previa autorizzazione dell'EdG della Riserva, interventi miranti alla riqualificazione ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali e interventi di realizzazione/ampliamento di strutture di supporto alla fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, con particolari tipologie costruttive che garantiscano migliori prestazioni energetiche/ambientali e di qualità architettonica.

**Non sono consentite:**

- f) nuovi interventi di modifica del territorio e di ulteriore urbanizzazione, ad eccezione di quelli eventualmente necessari ai fini della gestione o della fruizione della Riserva, realizzati e gestiti direttamente dall'Ente di Gestione; ne' opere di urbanizzazione, ne' alcun altro intervento che modifichi lo stato e la funzione ecologica dei luoghi;
- g) l'installazione di ripetitori di telefonia mobile;
- h) Negli interventi sui corsi d'acqua devono essere privilegiate, laddove possibile, tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica.

## Il PdG: L'analisi delle disposizioni

### Regolamento generale – Sezione I Disposizioni generali

- i) I prelievi idrici dai corsi d'acqua superficiali sono vietati, ad eccezione delle concessioni di derivazione per i soli usi agricoli o zootecnici che siano in grado di assicurare, agli stessi corsi d'acqua, il minimo deflusso vitale. Sono altresì ammessi, previa autorizzazione, i prelievi finalizzati al riempimento di eventuali bacini di accumulo a scopo irriguo o antincendio.
- j) E' altresì vietata ogni modificazione del regime delle acque senza il nulla osta dell'Organismo di Gestione. Sono inoltre vietati la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, nei fondi propri e altrui, salvo gli interventi autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi della vigente normativa, previo rilascio del nulla osta dal parte dell'Organismo di Gestione.

#### ***Articolo 4 - Norme integrative per le Aree di Tipo 2***

- a) Nelle aree di tipo 2, in via generale e indipendentemente dalla tipologia di Ambito e Unità di Gestione in cui ricadono, sono consentiti gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, sui quali si sia espressa favorevolmente la Commissione di Riserva. Eventuali nuove edificazioni o trasformazioni potranno essere autorizzate, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, se finalizzate agli obiettivi istituzionali della Riserva o alla realizzazione di servizi pubblici o impianti sportivi prioritariamente a servizio dei nuclei abitati limitrofi, a basso/medio carico urbanistico, e compatibili con l'assetto paesaggistico, all'attuazione di eventuali piani di recupero, ristrutturazione e riqualificazione urbanistica, e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture a servizio delle attività agricole, secondo quanto previsto dalla LR 38/99 art.57 e 57bis (PUA).
- b) Le attività agricole, oltre a quanto specificato negli articoli dedicati 10 e 11., devono essere comunque condotte nel rispetto dei valori ambientali del territorio tutelato in cui si svolgono, e devono contribuire a mantenere i caratteri paesaggistici identitari della Riserva.
- c) La fruizione, oltre a quanto specificato negli articoli 25 e 27, deve essere indirizzata al godimento dei beni e dei servizi forniti dalle componenti naturali e del paesaggio agroecosistemico, caratterizzante la Riserva.

## Regolamento generale – Sezione II Disposizioni specifiche

### **Articolo 5 - Norme per gli interventi nell'Ambito Costiero (Unità di Gestione IX, X, XI, XII)**

(XI- Unità di gestione Coccia di Morto)

- a) In nessun caso è consentita l'utilizzazione delle aree dunali a scopi diversi se non per l'attraversamento limitatamente ai pedoni per l'accesso alla spiaggia.
- b) L'attraversamento pedonale delle dune è permesso solo mediante l'utilizzo di appositi camminamenti provvisti di passerelle
- c) Non è consentito il parcheggio nell'area dunale.
- d) Ai fini della ricostituzione e mantenimento delle formazioni vegetali dunali, queste debbono essere delimitate da staccionate o altra forma di recinzione; se utilizzate per l'attraversamento pedonale debbono essere fornite di apposite passerelle in legno o altro materiale compatibile.
- e) La pulizia dell'arenile, laddove presente un sistema dunale con elementi di vegetazione psammofila (avanduna e duna) dovrà essere effettuata esclusivamente a mano, consentendo l'accesso ai mezzi meccanici per il solo carico dei rifiuti accumulati (cfr. Tav. Carta dei valori naturalistici)
- f) Il recupero ambientale, laddove necessario, deve avvenire preferenzialmente mediante l'installazione di barriere frangivento in materiale vegetale o la piantumazione di specie coerenti con le fasce di vegetazione ed in particolare con la messe a dimora di specie stabilizzatrici autoctone, appartenenti a popolazioni vegetali locali (quali ad esempio *Elytrigia juncea* e *Ammophila arenaria*).
- g) L'apposizione di cartelli è consentita solo con finalità informativo-didattiche sui valori della Riserva e lungo le recinzioni.
- h) vietato l'utilizzo di specie vegetali alloctone, con particolare attenzione alle specie invasive, per scopi ornamentali e nell'ambito di azioni di ripristino ambientale condotte da soggetti privati e pubblici;
- i) Evitare rimaneggiamenti meccanici del sedimento di foce e dell'arenile al fine di consentire il consolidamento dei detriti vegetali e delle deposizioni di sedimento fluviale lungo la costa.

## Il PdG: L'analisi delle disposizioni

### Regolamento generale – Sezione II Disposizioni specifiche

**Articolo 6- Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito Costiero (Unità di Gestione IX, X, XI, XII)** (XI- Unità di gestione Coccia di Morto)

- a) È vietata la realizzazione di nuove strutture, fisse o temporanee, per la fruizione degli arenili. Per le strutture esistenti e censite negli strumenti di Pianificazione generali e di settore (Piani di Utilizzazione Arenili) dai rispettivi Comuni alla data di approvazione del PdG sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo.
- b) Sulle strutture legittime possono essere consentiti eventuali interventi di ristrutturazione edilizia solo se finalizzati alla realizzazione di strutture più sostenibili in termini di consumo di suolo e altre risorse naturali e migliori prestazioni energetiche, realizzate conformemente alla normativa vigente in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia ed al recupero e riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto nel suo complesso.
- c) Al di fuori dei periodi (stagione balneare come definita dalle apposite ordinanze comunali e intero arco dell'anno per attività finalizzate alla destagionalizzazione) in cui sono autorizzate le attività da svolgere nelle strutture per la fruizione degli arenili, dette strutture dovranno essere rese del tutto inattive.

## Il PdG: L'analisi delle disposizioni

### Regolamento generale – Sezione II Disposizioni specifiche

#### **Articolo 9 - Attività agro-silvo-pastorali. Promozione ed esercizio di attività agricola (Unità di Gestione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) (VII- Unità di Gestione Bonifica di Maccarese)**

L'EdG promuove e -per quanto possibile- cura iniziative volte ad orientare ed a sostenere l'esercizio ecocompatibile dell'agricoltura, in particolare il mantenimento delle colture tradizionali, il mantenimento e ripristino degli elementi del paesaggio rurale e la conversione biologica delle produzioni vegetali e zootecniche.

L'EdG si avvarrà degli strumenti previsti dalla normativa vigente per le zone agricole, al fine di favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativi ed infrastrutturale esistente; salvaguardare la destinazione agricola, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili; favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive L'EdG approva il testo di una convenzione quadro da sottoporre, per l'eventuale stipulazione (che costituisce titolo di priorità per la fruizione delle misure compensative), ai coltivatori diretti od agli imprenditori agricoli singoli o associati, le cui aziende ricadono in Aree di tipo 1, avente ad oggetto, tra l'altro:

- la ricostituzione e la riqualificazione dell'ambiente naturale e del paesaggio agricolo, secondo modalità e tempi concordati e garantiti;
- il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura;
- gli incentivi, i contributi e le facilitazioni che l'Organismo si impegna a fornire per sostenere la ricostruzione e la tutela dell'ambiente e la riconversione delle attività agricole.

Le attività agricole sono permesse e regolamentate provvisoriamente dal regolamento Comunitario 2078/92 sulle pratiche agricole a basso impatto ambientale e da quanto contenuto nel presente articolo;

Nelle aree con comprovate evidenze di ritrovamenti archeologici, ancorché non sottoposte a vincolo diretto, è vietata ogni alterazione morfologica dei luoghi che non sia finalizzata alla sistemazione dei manufatti antichi, qualora presenti. Qualsiasi intervento, anche connesso alla conduzione del fondo, deve essere sottoposto alla autorizzazione dell'EdG, previo parere della competente Sovrintendenza.

In tale ottica non sono ammissibili la realizzazione di serre anche mobili e allevamenti zootecnici intensivi ad eccezione di quelli esistenti legittimi.

## Il PdG: L'analisi delle disposizioni

### Regolamento generale – Sezione II Disposizioni specifiche

#### **Articolo 10 - Norme per gli interventi urbanistico-edilizi nell'Ambito Agricolo (Unità di Gestione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) (VII- Unità di Gestione Bonifica di Maccarese)**

a) Nell'Ambito Agricolo sono consentiti, previo parere dell'EdG:

- interventi sul patrimonio edilizio esistente e legittimo finalizzati alla conservazione degli organismi edilizi e ad assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali;
- interventi di ristrutturazione e completamento delle aziende agricole esistenti in conformità con gli strumenti urbanistici e con il PTPR
- per favorire la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agricole, nelle aree di tipo 2, possono essere consentiti gli interventi previsti dai Piani di Utilizzazione Aziendale di cui all'art. 57 e 57bis della LR 38/97, se compatibili con i valori tutelati dalla Riserva, previa autorizzazione dell'EdG. Le nuove edificazioni previste dai PUA devono comunque essere realizzate in coerenza con l'assetto paesaggistico ed ambientale dell'area.

[...]

Per quanto riguarda la nuova edificazione in ambito agricolo, questa può essere consentita nelle aree di tipo 2.

Nelle zone territoriali omogenee E, ai sensi del D.M. n.1444/68, sono consentiti interventi di nuova costruzione strettamente funzionali all'attività agricola, solo se non sono possibili ampliamenti dei fabbricati esistenti. Gli interventi dovranno essere previsti dal PUA di cui all'art.57 e 57bis della LR 38/99.

#### **Articolo 12 - Norme per gli interventi nell'Ambito Agricolo a tutela del reticolo idrografico (Regime delle acque e gestione delle fasce riparie) - Contenimento dei rischi da prodotti fitosanitari per l'ambiente (Unità di Gestione I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)**

[...]

h) All'interno del perimetro della Riserva è vietato modificare il regime ed il corso naturale delle acque superficiali. Eventuali interventi volti a regolare il regime delle acque o la creazione di piccoli invasi potranno essere autorizzati dall'Ente di Gestione, fatte salve in ogni caso le competenze degli organi statali in materia, e solo per scopi di riqualificazione naturalistica o comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.

## UdG VII- Bonifica di Maccarese (ambiti Agricolo ed Insediativo)

### Zonizzazione da decreto istitutivo

Zona 1/Zona 2

### Regime proprietario

Privato. Una grande azienda agricola (proprietà Edizione Holding spa), ed altre più piccole private. Tenute ex Santo Spirito.

### Caratteri Paesaggistici da tutelare

Caratteri della bonifica: maglia fitta e regolare di canali, collettori e colatori tessuta su una rete di strade principali e poderali lungo le quali si attestano le colonie agricole. Queste ultime hanno per lo più dimensioni che variano fra 20 e 40 ettari, con lotti pressoché regolari di forma rettangolare.

I casali della Bonifica sono caratterizzati dall'essere composti da un insieme di edifici differenti articolati intorno ad un cortile, con una schermatura verde e dotati di un viale di accesso alberato. La posizione può essere tangente alla viabilità oppure al centro dell'appezzamento.

Viali frangivento di eucalipti, alcune volte sostituiti dai pini marittimi, che accanto ai casali ed alle fattorie più grandi si stringono a formare delle vere e proprie macchie arboree

Permanenze ancora visibili nelle strutture edificate di casali che hanno inglobato al proprio interno i resti delle torri medievali.

Vasta rete di canalizzazioni, vasche di espansione e strutture tecnologiche (idrovore)

Coltivazioni di grano e foraggio, colture irrigue, vigneti ed i frutteti, allevamento di bovini da latte.

Area eneolitica di Fianello (ca. 1 ha) di valore storico-culturale e ambientale paesaggistico.

### Dinamiche di trasformazione

Il territorio è caratterizzato da dinamiche di trasformazione del paesaggio di bonifica. In corrispondenza dei principali assi di collegamento dell'area di Maccarese, alle spalle degli insediamenti costieri (Fregene), è in atto la tendenza allo sviluppo di edilizia residenziale legata alla frammentazione degli appezzamenti di bonifica. Si va progressivamente creando una nuova maglia più fitta e serrata all'interno della quale ci sono gli originari centri di bonifica. In queste aree le tipologie insediative degli edifici di nuova costruzione (villini con accesso dalla strada principale) presentano notevoli diversità rispetto ai centri di bonifica, con rischio di alterazione dei caratteri paesaggistici consolidati.

Tendenza a frazionare i casali di bonifica per adattarli ad usi di tipo residenziale.

Sempre in questi ambiti si assiste alla diffusione di colture orticole, con notevole rischio di inquinamento ambientale legato all'uso di fitofarmaci.

Frazionamento fondiario associato a progetti di trasformazione; tendenza all'abbandono dell'attività agricola. (forse nelle aziende minori).

### Criticità/Pressioni

Presenza dell'Aeroporto di Fiumicino, che si è inserito sulla trama agraria della bonifica interrompendo la continuità territoriale e paesaggistica.

Ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino in zona 1 e 2, con conseguente riduzione degli spazi agricoli e peggioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio.

Previsione del Comune di Roma di realizzazione dell'area a servizi pubblici in area agricola di pregio tra Commercium ed il Fiume Tevere. Previsione nel PRG di Fiumicino di nuovi servizi pubblici e privati, anche non a carattere agricolo o zootecnico in aree agricole.

Cessione e frazionamento dei casali di bonifica per adattarli ad usi di tipo residenziale o altro, e ad un'espansione edilizia a pettine lungo i principali assi viari.

Tendenza all'installazione di Serre/Vivai

Presenza di impianti biogas e di compostaggio.

Aumento del traffico di mezzi pesanti associato alla presenza dell'impianto di compostaggio.

Aumento di nuovi insediamenti residenziali, speculazione edilizia, abusivismo.

Inquinamento delle acque per sversamenti.

Progressiva perdita della memoria storica, dell'identità dei luoghi e delle comunità che vi abitano.



# Il PdG: L'analisi delle disposizioni

## UdG VII- Bonifica di Maccarese (ambiti Agricolo ed Insediativo)

### Potenzialità/Punti di Forza

- Presenza di unità aziendali di grandi dimensioni (azienda primaria a livello nazionale)
- Presenza dei casali di bonifica da utilizzare a scopo multifunzionale
- Allevamento zootecnico di primaria importanza
- Mantenimento dei caratteri paesaggistici della bonifica, soprattutto nella parte settentrionale dell'area.
- Presenza di patrimonio storico-testimoniale: Castel S.Giorgio – Borgo di Maccarese (che ospita l'Ecomuseo del Litorale Romano – polo di Maccarese), e le strutture ed i casali della bonifica.
- Presenza di una rete ciclabile in via di realizzazione.
- Presenza di stazioni ferroviarie di collegamento con Roma e Civitavecchia (Palidoro e Maccarese)
- Presenza di alcune zone umide residuali (stagno di Focene, Vasche di Maccarese)

### Indirizzi di gestione

#### INDICAZIONI/RACCOMANDAZIONI

- Favorire tipologie di coltivazione/allevamento sostenibili
  - Preservare la zootecnia bovina e le attività ad essa legate
  - Favorire lo sviluppo e rafforzamento dell'agricoltura di qualità, attraverso certificazioni che perseguano la sostenibilità ambientale e/o di qualità del prodotto e del processo produttivo e azioni quali, per esempio: il recupero di razze a rischio di erosione genetica, la produzione di sementi OGM free, il recupero e la riqualificazione dei pascoli con la rotazione del bestiame, filiera corta.
  - Recupero e valorizzazione del patrimonio storico-testimoniale, in particolare interventi di recupero delle torri costiere estesi anche agli spazi aperti circostanti e che garantiscano la valorizzazione dei rapporti visivi e spaziali tra le torri ed il contesto.
  - Favorire l'implementazione della rete ciclabile secondo quanto previsto nello specifico capitolo relativo alla Fruizione (cap. 7.6).
  - Tutela e Valorizzazione delle aree destinate dal PRG di Fiumicino a parco pubblico, promuovendo ed incentivando l'installazione di attrezzature e centri per la didattica e l'educazione ambientale, in aree circoscritte appositamente individuate.
- Per quanto attiene all'edilizia rurale si prevedono criteri di gestione differenziata per quei manufatti maggiormente caratterizzati da un loro inserimento in un contesto agricolo produttivo, sottoposti agli indirizzi relativi all'Ambito agricolo, e quelli soggetti a maggiori trasformazioni di destinazione d'uso individuati nel PRG di Fiumicino come sottozona B1a, sottoposti agli indirizzi relativi all'Ambito insediativo.
- Per quanto riguarda questi ultimi ed altri elementi del sistema insediativo ricadenti nell'area si rimanda a quanto previsto dal cap.7.5 e successivi paragrafi
- Promuovere nell'area dell'antico lago/stagno di Maccarese compresa attualmente tra Via di Campo Salinc e Via dei Collettori, e in direzione nord-sud dalle Vasche di Maccarese a Via dell'Olivetello, un progetto di ripristino ambientale con valore didattico documentale, che ricrei l'ambiente delle paludi antecedenti la Bonifica, tramite l'allagamento di una piccola porzione di terreno agricolo depressa e mantenuta asciutta dal lavoro in continuo di due idrovore, e sovrapponibile al sito Le Cerquete-Fianello sottoposto a vincolo archeologico con DM 3.3.1991. Al recupero ambientale sarebbe opportuno prevedere di associare la realizzazione di un "Open Air Museum" sul sito di Fianello con ricostruzione filologica delle strutture abitative rinvenute con gli scavi, finalizzato alla migliore conservazione, nonché alla valorizzazione e fruizione.

### OBBLIGHI

- Promozione della multifunzionalità dell'azienda agricola con attività proposte prioritariamente dall'azienda e a questa afferenti.
- Utilizzo dei casali storici della bonifica e dell'edilizia rurale in modo integrato all'azienda agricola per favorire sistemi multifunzionali e attività compatibili ai sensi del regolamento regionale 11/15 e della legge 38/99, secondo quanto indicato negli indirizzi generali di gestione per l'ambito agricolo.
- Contenere al minimo i cambiamenti di destinazione dei suoli agricoli, limitandoli alle previsioni del Piano attualmente vigenti e alle loro varianti, secondo quanto previsto nel Regolamento. Sono compatibili gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni e serre mobili. Sono ammissibili piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti, come fontanili, abbeveratoi e fienili e legnaie senza che determinino nuove cubature, da realizzarsi con strutture leggere e amovibili.
- Conservazione delle zone umide a carattere residuale, loro riqualificazione ed espansione.
- Conservazione delle patch di vegetazione naturale e seminaturale (fasce vegetate ripariali, siepi, filari, nuclei arbustati e forestati), prevedendo interventi di riqualificazione ed espansione.

# Il PdG: L'analisi delle disposizioni

## UdG XI- Unità di gestione Coccia di Morto (Ambito Costiero)

### Descrizione generale dell'area (aspetti geologici, habitat - presenze faunistiche, vegetazione e uso del suolo, aspetti storico-culturali)

L'area presenta nella fascia più interna, una pineta artificiale a Pino domestico, con un sottobosco di macchia mediterranea. E' presente inoltre uno stagno salmastro fronte costa che, nonostante le sponde cementificate, costituisce un interessante ambiente di sosta per l'avifauna migratrice e svernante. Molto peculiare è anche il complesso dunale della fascia costiera che, nonostante un certo degrado, conserva importanti tratti di naturalità. Tra le specie di importanza conservazionistica è segnalato il Frattino, una specie di interesse unionale. L'area è di proprietà privata e chiusa da una recinzione.

### Zone da decreto istitutivo

Zona I

### Regime proprietario

==

### Caratteri Paesaggistici da tutelare

Vegetazione naturale ed area umida  
Visuale dalla spiaggia libera antistante

### Dinamiche di trasformazione

L'area è soggetta a forte fruizione negli arenili, con perdita di vegetazione dunale e presenza di abbondanti rifiuti. La pineta è in alcuni tratti eccessivamente densa e monostratificata, impedendo l'insediamento della macchia mediterranea. In altri settori la pineta sta diradando la copertura, con insediamento a chiazze degli arbusti e dei lecci.

### Criticità/Pressioni

Si potrebbe instaurare conflittualità per le regolamentazioni sulla fruizione dell'arenile

### Potenzialità/Punti di Forza

La pineta è in evoluzione verso una cenosi di macchia, e potrebbe costituire un interessante lembo di macchia costiera. Lo stagno retrodunale salmastro presenta potenzialità per accogliere il flusso migratorio ornitico. La regolamentazione e gestione dell'arenile nei confronti della fruizione turistica aumenterà l'idoneità dell'habitat per la nidificazione di Caradriformi.

### Indirizzi di gestione

INDICAZIONI/RACCOMANDAZIONI

Valgono le indicazioni di carattere generale individuate per l'Ambito Costiero

### INTERVENTI PRIORITARI

-Le pinete a pino domestico (*Pinus pinea*) vanno salvaguardate e gestite con potature, tagli degli individui più vecchi e prevenendo l'attacco dei parassiti, nonché favorendo la crescita degli elementi di macchia mediterranea, rispettando o, in alcuni casi, anticipando il naturale diradamento della pineta. Ciò è prioritario nei tratti di pineta particolarmente densi, dove è necessario intervenire per interrompere la continuità della copertura arborea dei pini.



-Programmare interventi di riqualificazione naturalistica: ripristino dei primi cordoni dunali, restauro delle bassure retrodunali periodicamente umide;

-Riqualificazione ambientale (bonifica dai rifiuti ed eventuale recupero degli edifici esistenti per finalità compatibili con le previsioni del PUAr del Comune di Fiumicino e finalizzati alle esigenze di fruizione, con caratteristiche tali da non determinare danneggiamenti e disturbo alle componenti naturali dell'area e perturbazione dell'assetto paesaggistico), recupero delle recinzioni lungo la spiaggia.

- Manutenzione anche tramite interventi di riqualificazione e restauro ambientale finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione antincendio e fitosanitaria. E' necessaria la manutenzione della viabilità interna: la bonifica dai depositi illegittimi di rifiuti, la manutenzione continua soprattutto delle fasce di margine contate con la viabilità di grande traffico.

-Le pinete a pino domestico (*Pinus pinea*) vanno salvaguardate e gestite con potature, tagli degli individui più vecchi e prevenendo l'attacco dei parassiti, nonché favorendo la crescita degli elementi di macchia mediterranea.

# Il PdG: L'analisi delle disposizioni

## UdG XIV- SIC Macchiagrande di Focene e Macchia dello Stagneto (Ambito Formazioni boscate naturali e seminaturali)

### Descrizione generale dell'area (aspetti geologici, habitat - presenze faunistiche, vegetazione e uso del suolo, aspetti storico-culturali)

La formazione forestale, la zona umida e il complesso dunale sono inclusi in un Sito di Importanza Comunitaria. Oasi del WWF dal 1986, è quello che rimane dell'originario ambiente naturale del litorale laziale, sopravvissuto all'assedio degli insediamenti di Fregene e Focene. Il sito, esteso, 317 ettari, si caratterizza per la sua varietà di ambienti, dal bosco di Leccio, alle pinete a Pino domestico, alle praterie un tempo coltivate; notevole è la presenza di un bosco igrofilo a "leccio ed alloro". Tra gli habitat prioritari sono segnalati la "Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*". Il 40% della superficie complessiva è inoltre occupato dall'habitat "Foreste di *Quercus ilex*", un bosco mediterraneo considerato tra i meglio conservati dell'intero litorale romano, dove il Leccio costituisce uno strato arboreo compatto ed uniforme. Nell'area è anche presente la Testuggine di Hermann.

### Zone da decreto istitutivo

Zona I

### Regime proprietario ==

### Caratteri Paesaggistici da tutelare

Vegetazione naturale, area umida e sistema dunale (integrità e qualità ambientale e integrità delle visuali)  
 Visuale dalla spiaggia antistante sulla foce del collettore Acque alte.

### Criticità/Pressioni

All'interno dell'area sono situate due aree a servizio dell'aeroporto

### Potenzialità/Punti di Forza

Qualità ambientale della vegetazione naturale  
 Luogo di fruizione

### Indirizzi di gestione

#### INDICAZIONI/RACCOMANDAZIONI


-La gestione forestale dovrà assicurare la naturale evoluzione della fitocenosi verso un maggior grado di complessità.

-Riqualificazione funzionale della vegetazione ripariale dei fossi e dei canali, in particolare del Canale delle Acque Alte, che presenta vegetazione elofitica ripariale (fragmiteto) e vegetazione ripariale arborea a *Populus alba*.

-Installazione di un sistema di videosorveglianza per rilevare gli accessi abusivi e per la sorveglianza antincendio.

-Realizzazione di un vivaio di specie autoctone da utilizzare per piantumazioni ed interventi silvicolture. Realizzazione di un vivaio di specie ottenute tramite la coltivazione dei semi delle piante della riserva identificabili come autoctone e che non abbiano origine vivaistica

-Gli interventi di tutela dell'oasi di Macchiagrande debbono investire anche la zona non compresa nell'oasi (oggi caratterizzata da incolti, da una porzione di lecceta e di macchia alta a ridosso dell'abitato di Fregene) e realizzare la riduzione dell'attuale forte impatto antropico.



## Il PdG: L'analisi delle disposizioni

### UdG XIV- SIC Macchiagrande di Focene e Macchia dello Stagneto (Ambito Formazioni boscate naturali e seminaturali)

#### OBBLIGHI

- Si deve prevedere il rilascio, negli eventuali interventi selvocolturali, di parte della biomassa con le caratteristiche adatte ad ospitare la presenza di entomofauna xilofaga e saproxilica.
- Controllo della popolazione di specie alloctone ed invasive.
- Tutela di *Emys orbicularis* e *Testudo hermanni*.

#### INTERVENTI PRIORITARI

-Sono consentibili, se adeguatamente motivati, eventuali tagli di diradamento selettivo volti a favorire l'avviamento ad alto fusto, che debbono comunque salvaguardare arbusti o piccoli alberi, quali ad esempio corbezzolo e alloro.

-Realizzazione di nuovi ambienti umidi. Scavo di depressioni e allagamento razionalizzando il sistema dei canali e dei fossi.

-Rendere il sito fruibile a tutti. Realizzazione di un percorso ciclopedonale accessibile a persone con disabilità, a basso impatto ambientale, prestando particolare attenzione al rischio di frammentazione.

Recupero ed ampliamento area didattica.

-Recupero capanni di avvistamento. Miglioramento delle strutture per il Birdwatching. Sistemazione dei capanni di avvistamento.

-Utilizzazione dell'edificio delle Idrovore come Centro Visite e per il miglioramento della capacità ricettiva associata alle attività didattiche e di fruizione.

Ampliamento del Punto Informativo con realizzazione di servizi igienici collegati al collettore del Comune di Fiumicino.

-Area di sosta per i visitatori. Realizzazione area di sosta per i visitatori.

-Realizzazione di parcheggi ed area pic-nic in prossimità dell'ingresso del sito, previo accordi con la proprietà (Maccarese SpA)

-Realizzazione di strutture leggere di supporto alla rete di fruizione ciclo-pedonale per riconnessione dei percorsi ciclabili esistenti

## UdG XXIV- Unità di Gestione Lago di Traiano e area archeologica di Portus (Ambito fruizione turistica e beni archeologici)

### Descrizione generale dell'area (aspetti geologici, habitat - presenze faunistiche, vegetazione e uso del suolo, aspetti storico-culturali)

L'area è interessata dalla presenza di più aree archeologiche: L'area di Portus ed il Museo delle Navi Romane, gestite dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, e l'area del Lago di Traiano, gestita da privati.

Il Lago di Traiano è un antico bacino esagonale artificiale caratterizzato da sponde subverticali e notevole profondità, con una scarsa presenza di vegetazione acquatica e ripariale. Nell'area limitrofa si trova un bosco misto di Pino domestico, Leccio ed altre latifoglie, anche alloctone. Il lago è un'importante zona di svernamento e di sosta durante le migrazioni per diverse specie di uccelli acquatici, quali Cormorano, Svasso maggiore, Alzavola e Gabbiano corallino, per tale motivo il sito è stato designato come Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE; nel sito è segnalato il Coleottero Carabide *Carabus granulatus interstitialis*.

Dal punto di vista storico-archeologico Portus rappresenta il vero e proprio cuore industriale funzionale al sistema dell'annona, la distribuzione pubblica delle risorse alimentari e di ogni altro genere di scambi del mondo mediterraneo da e per l'Urbe. Il sistema del porto di Claudio (iniziato da Claudio nel 42 d. C e Portus rappresenta il vero e proprio cuore industriale funzionale al sistema dell'annona, la distribuzione pubblica delle risorse alimentari e di ogni altro genere di scambi del mondo mediterraneo da e per l'Urbe. Il sistema del porto di Claudio aveva un bacino stimato dell'ordine di grandezza di oltre 150 ha.

Il successivo porto di Traiano, dalla forma esagonale realizzato tra il 100 e il 112 d.C., comprendeva un bacino interno della superficie di 32, 199 Ha, nell'ambito di quel sistema "industriale" chiamato dapprima Portus Traiani, poi Portus Uterque o Portus Augusti et Traiani, ma infine, alla fine del II secolo d.C. definito finalmente Portus. Un complesso infrastrutturale e insediativo dato dall'insieme del porto di Traiano e di Claudio. Un insieme di horrea (magazzini), infrastrutture portuali, edifici a carattere insediativo (cd. Palazzo imperiale) collegati alla Fossa Traiana per consentire la connessione tra il porto e il fiume e il deflusso stesso delle acque del Tevere in caso di piena al fine di diminuire il pericolo incombente delle piene che minacciavano l'urbe stessa.

Tra la Portuense ed il fiume Tevere si trova l'Episcopo di Portus.

### Zone da decreto istitutivo

Zona I


### Regime proprietario

Pubblico/Privato

### Caratteri Paesaggistici da tutelare

Assetto paesaggistico delle aree archeologiche e dei Beni Monumentali  
Rapporti visuali e qualità delle visuali da e verso il fiume Tevere

### Criticità/Pressioni



### Potenzialità/Punti di Forza

Possibile connessione con l'Aeroporto Leonardo da Vinci e con la ferrovia (riattivazione stazione ferroviaria di Porto)

Connessione con il sistema di navigazione fluviale (approdo sul Tevere)

Pista ciclabile in progetto lungo la via Portuense verso Fiumicino e lungo l'argine del Tevere verso Roma

## Il PdG: L'analisi delle disposizioni

### UdG XXIV- Unità di Gestione Lago di Traiano e area archeologica di Portus (Ambito fruizione turistica e beni archeologici)

#### Indirizzi di gestione

Per quanto riguarda l'area Archeologica di Portus e del Lago di Traiano, come per Ostia Antica si applicano gli indirizzi di gestione di cui al precedente paragrafo 7.6.2.1, andranno peraltro avviate attività di concertazione tra la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e l'organismo di gestione della Riserva finalizzate ad armonizzare le attività di tutela e salvaguardia del patrimonio storico-monumentale con la tutela ambientale, e per integrare l'area nel più ampio sistema per la fruizione della Riserva. Andranno inoltre applicate, in corrispondenza con la ZPS "Lago di Traiano", le misure e gli interventi previsti da Piano di gestione, ed in particolare:

1. nelle aree agricole confinanti devono essere realizzate lungo i corsi d'acqua fasce tampone attraverso la ricostituzione e/o impianto di una fascia arborea, arbustiva ed erbacea di 5m;
2. Laddove necessario realizzare interventi di fitodepurazione lungo i piccoli fossati, eventualmente impiantando fasce a *Phragmites australis*; nel tratto interessato dall'intervento, l'alveo deve essere allargato ed ulteriormente approfondito per permettere la colonizzazione del canneto.
3. intervento puntuale di recupero ambientale del canale di collegamento tra il lago di Traiano e il fiume Tevere;
4. Restauro e ripristino del sistema di controllo e gestione della circolazione delle acque del lago di Traiano per il miglioramento della qualità delle acque superficiali
5. Restauro, ripristino e messa in sicurezza delle sponde del lago di Traiano
6. Realizzazione e potenziamento di zone umide in prossimità del lago di Traiano
7. Controllo e/o eradicazione di eventuali specie alloctone invasive
8. Rinaturalizzazione dell'area prativa circostante il Lago di Traiano
9. Progetto integrato di recupero/riuso delle acque meteoriche e dei reflui del territorio limitrofo la ZPS "Lago di traiano", anche attraverso impianti di fitodepurazione

-Si promuove il coordinamento tra l'Area archeologica di Portus, gestita dalla Soprintendenza e l'area del porto di Traiano, gestita da privati, incentivando le azioni congiunte già avviate per favorire la fruizione delle due aree in connessione tra loro e con il Museo delle Navi Romane ed Ostia Antica, anche tramite lo sviluppo della rete ciclo-pedonale e di navigazione sul Tevere.

## Il quadro dei temi e la loro classificazione

Tema	Oggetto delle osservazioni	Aspetti ambientali oggetto di osservazioni
<b>A</b> Tipologia di interventi consentiti sui corsi d'acqua: prevenzione del rischio idraulico	Aspetti ambientali	Ambiente idrico
<b>B</b> Interventi di ripristino ambientale: definizione delle specie	Aspetti progettuali Aspetti ambientali	Biodiversità
<b>C</b> Gestione delle pinete a pino domestico: sicurezza della navigazione aerea	Aspetti progettuali	Salute pubblica
<b>D</b> Interventi di realizzazione di nuovi ambienti umidi: sicurezza della navigazione aerea	Aspetti progettuali Aspetti ambientali	Salute pubblica Biodiversità
<b>E</b> Sistema fruitivo: sicurezza della popolazione	Aspetti progettuali Aspetti ambientali	Salute pubblica Beni culturali e paesaggio
<b>F</b> Valorizzazione del patrimonio archeologico: individuazione delle iniziative	Aspetti progettuali Aspetti ambientali	Beni culturali e paesaggio
<b>G</b> Errori materiali	Aspetti progettuali Aspetti ambientali	Beni culturali e paesaggio

## Il merito e le richieste

A

### Tipologia di interventi consentiti sui corsi d'acqua: prevenzione del rischio idraulico

#### Riferimenti

Reg. - Sez I art. 3  
punto j)

«E' altresì vietata ogni modificazione del regime delle acque senza il nulla osta dell'Organismo di Gestione»

Reg. - Sez II art. 12  
punto h)

«All'interno del perimetro della Riserva è vietato modificare il regime ed il corso naturale delle acque superficiali. Eventuali interventi volti a regolare il regime delle acque o la creazione di piccoli invasi potranno essere autorizzati dall'Ente di Gestione, fatte salve in ogni caso le competenze degli organi statali in materia, e solo per scopi di riqualificazione naturalistica o comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione»

#### Rilievo

Mancata considerazione delle necessità connesse alla prevenzione del rischio idraulico

#### Motivazioni

Nel definire le norme per gli interventi nell'Ambito Agricolo a tutela del reticolo idrografico, il Piano di Gestione in modo esplicito si riferisce a quanto previsto nelle "linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette" (DM 10 marzo 2015), affermando che «vengono previste nel presente regolamento alcune norme contenute nel richiamato decreto che si ritengono irrinunciabili per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ed per riduzione dei rischi ambientali secondo quanto previsto nel DM 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari».

Con riferimento a tale approccio ed alle disposizioni esso contenute si rileva quanto segue:

- *Limitatezza dell'approccio*

Come peraltro già evidenziato in sede di consultazione preliminare ex art. 13 co. 1 del DLgs 152/2006 e smi da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere (nota prot. 0003433 del 2 Settembre 2015), sarebbe opportuno che il quadro degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale da considerare nella definizione degli obiettivi di Piano e, con essi, anche i riferimenti assunti alla base delle norme relative al reticolo idrografico, contemplatesse anche le direttive 2000/60/CE, in materia di tutela della risorsa idrica, e 2007/60/CE, in materia di riduzione del rischio alluvioni.

## Il merito e le richieste

A

### Tipologia di interventi consentiti sui corsi d'acqua: prevenzione del rischio idraulico

Con precipuo riferimento a tale ultima direttiva e nello specifico al D.Lgs. 49/2010 di suo recepimento nell'impianto normativo nazionale, detto decreto risponde alla finalità di disciplinare «le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni».

Quanto riportato all'articolo 1 del citato decreto legislativo da conto di come la gestione dei rischi di alluvioni e, con essa, la prevenzione del rischio di accadimento di un evento alluvionale costituisca un obiettivo che involve l'intero insieme degli aspetti ambientali che dovrebbero essere presi in considerazione da un Piano della natura del Piano di Gestione della Riserva.

- *Lacunosità del quadro pianificatorio in materia di bacino/distretto assunto alla base della redazione della proposta di PdG e del Rapporto ambientale*

La rilevata lacunosità del quadro pianificatorio di cui al par. 5.11.4 “Il Piano di Assetto Idrogeologico” della Relazione generale di Piano ed al par. 4.15 del Rapporto ambientale, si sostanzia sia nel numero degli strumenti di pianificazione presi in considerazione e che loro aggiornamento, così come risulta dal confronto con quanto riportato dalla stessa Autorità di Bacino nel già citato contributo reso in sede di consultazione preliminare (nota prot. 0003433 del 2 Settembre 2015). A mero titolo esemplificativo si evidenzia la mancata considerazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell'Appennino Centrale approvato con DPCM 27 Ottobre 2016

- *Parzialità delle motivazioni a fronte delle quali è possibile l'attuazione di interventi di regolazione del regime idraulico*

In primo luogo si evidenzia che, sebbene l'articolo 12 sia unicamente riferito all'Ambito agricolo, le disposizioni di cui al punto h) di detto articolo, per come formulate, hanno efficacia rispetto «all'interno del perimetro della Riserva», con ciò modificando il citato articolo 3 punto j), peraltro riferito alle sole aree di Tipo 1; a margine si evidenzia che l'articolo 2 “Norme generali” e l'articolo 4 “Norme integrative per le Aree di Tipo 2”, non contemplano alcuna norma concernente il regime delle acque superficiali.

Ciò premesso si rileva che gli interventi di regolazione del regime delle acque che, secondo il disposto del citato articolo 12 punto h), possono essere autorizzati dall'Ente di Gestione sono quelli «solo per scopi di riqualificazione naturalistica o comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio».

## Il merito e le richieste

A

### Tipologia di interventi consentiti sui corsi d'acqua: prevenzione del rischio idraulico

In ultimo, ampliando il merito della presente osservazione alle modalità con le quali il Rapporto ambientale affronta la trattazione della proposta di Piano nei suoi rapporti con il tema Acqua si rileva:

- *Assenza dell'analisi di coerenza esterna*, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano di Gestione con quelli del quadro programmatico nel quale detto Piano si inquadra
- *Assenza dell'analisi di coerenza interna*, tra obiettivi generali e specifici, e le azioni di Piano
- *Genericità delle modalità con le quali è svolta la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali.*

Il paragrafo 6.7 del Rapporto ambientale, avente per l'appunto ad oggetto la "Valutazione degli impatti sulle componenti ambientali", arriva ad una stima «i possibili impatti significativi sull'ambiente, positivi e negativi, che possono derivare dal raggiungimento degli obiettivi individuati, attraverso l'attuazione delle scelte di Piano», non supportandola mediante una preventiva identificazione delle tipologie di detti effetti e riferendola unicamente agli obiettivi generali e non alle linee di azione/azioni ad essi conseguenti

#### Richiesta

A fronte di quanto esposto, si richiede che il generico richiamo all'esistenza di scopi «comunque ritenuti validi per una corretta gestione delle risorse del territorio» quale motivazione ritenuta valida per l'eventuale approvazione degli «interventi volti a regolare il regime delle acque», di cui al citato articolo 12 punto h), sia specificato con esplicito riferimento alle esigenze e finalità di prevenzione del rischio idraulico

## Il merito e le richieste

**B**

### Interventi di ripristino ambientale: definizione delle specie

#### Riferimenti

Reg. - Sez II art. 5 punto h) «vietato l'utilizzo di specie vegetali alloctone, con particolare attenzione alle specie invasive, per scopi ornamentali e nell'ambito di azioni di ripristino ambientale condotte da soggetti privati e pubblici»

#### Rilievo

Mancata puntualizzazione delle specie che nel caso in specie siano da considerare alloctone ed autoctone

#### Motivazioni

Nel dettare le norme per gli interventi in Ambito costiero, all'interno del quale ricade tra le altre l'Unità di Gestione XI "Coccia di Morto", il citato articolo impone il divieto di utilizzo di specie vegetali alloctoni, senza tuttavia darne una definizione contestualizzata rispetto alle specificità del contesto di intervento.

L'evidenziata necessità di una puntualizzazione dell'accezione data al concetto di vegetazione alloctona trova riscontro in quanto riportato nella Relazione generale, da un lato, in merito agli interventi di riqualificazione post incendio (cfr. par. 5.4.5) e, dall'altro, con riferimento agli interventi prioritari relativi all'UdG XI (cfr. par. 7.2.13).

Nello specifico, relativamente agli interventi post incendio, la relazione ribadisce che «si dovrà necessariamente tendere nel privilegiare nuovi impianti di essenze quali Quercus suber a dispetto della piantumazione di Pinus pinea ecc. [in quanto] tutte le specie di pino stanno andando, per una serie di concause, verso un depauperamento e uno stress vegetativo che definisce ulteriore livello di rischio incendio» (pag. 45). All'opposto, nel quadro degli interventi prioritari sviluppati nell'ambito degli indirizzi generali per l'UdG XI, la relazione «le pinete a pino domestico (Pinus pinea) vanno salvaguardate e gestite con potature, tagli degli individui più vecchi e prevenendo l'attacco dei parassiti, nonché favorendo la crescita degli elementi di macchia mediterranea, rispettando o, in alcuni casi, anticipando il naturale diradamento della pineta» (pag. 133).

#### Richiesta

Stante quanto evidenziato dalla stessa relazione di Piano in merito al valore storico e testimoniale delle piantumazioni a pino domestico, in quanto «essenza – il pino domestico – già introdotta in età romano repubblicano primo imperiale», nonché in relazione agli indirizzi espressi dalla stessa relazione per l'UdG Coccia di Morto, si ritiene che il pino domestico, ancorché non appartenente alla vegetazione potenziale e sebbene soggetto alle citate problematiche di stress vegetativo, possa essere a pieno titolo annoverato all'interno della vegetazione autoctona, chiedendo con ciò che nel citato articolo sia dato esplicito chiarimento di tale sua valenza.

## Il merito e le richieste

### **Gestione delle pinete a pino domestico: sicurezza della navigazione aerea**

#### Riferimenti

Rel. – UdG XI –  
Interventi prioritari

«Le pinete a pino domestico (*Pinus pinea*) vanno salvaguardate e gestite con potature, tagli degli individui più vecchi e prevenendo l'attacco dei parassiti, nonché favorendo la crescita degli elementi di macchia mediterranea, rispettando o, in alcuni casi, anticipando il naturale diradamento della pineta. Ciò è prioritario nei tratti di pineta particolarmente densi, dove è necessario intervenire per interrompere la continuità della copertura arborea dei pini»

#### Rilievo

Mancata considerazione, tra le motivazioni per le quali è possibile operare interventi di diradamento delle pinete, delle esigenze dettate dalla sicurezza della navigazione aerea.

#### Motivazioni

Gli indirizzi prioritari sviluppati dal Piano di gestione per l'Unità di Gestione XI "Coccia di Morto", nel definire le motivazioni a fronte delle quali si raccomanda l'attuazione di potature, con «tagli degli individui più vecchi» ed «anticipando il naturale diradamento della pineta», non menzionano le esigenze dettate dalla sicurezza della navigazione aerea ed i conseguenti obblighi in capo al Gestore aeroportuale definiti dalla normativa di settore, quali in primo luogo il Codice della Navigazione e Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli aeroporti (RCEA). A tal riguardo giova sottolineare che la normativa nazionale qui citata fa riferimento a quella internazionale, quali il Regolamento UE 139/2014 e la Certification Specifications EASA.

Il concetto alla base di detta normativa è quello di "ostacolo" che il citato regolamento definisce come «tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che sono situati su di un'area destinata al movimento in superficie di aeromobili o che si estendono al di sopra di (forano) una superficie specifica destinata a proteggere gli aeromobili in volo».

Muovendo da tale concetto, il Regolamento ENAC definisce particolari superfici di rispetto degli ostacoli (superfici di avvicinamento, superfici di transizione, superficie orizzontale interna ed esterna, zona libera da ostacoli, ecc.), in relazione al tipo di pista ed all'uso che se ne vuol fare, indicandone le caratteristiche e descrivendo le azioni da intraprendere nel caso di oggetti che forino dette superfici.


## Il merito e le richieste

### **C** Gestione delle pinete a pino domestico: sicurezza della navigazione aerea

Con riferimento alla gestione degli ostacoli, la normativa di riferimento (Regolamento EASA) dispone che i manufatti o qualsiasi ostacolo esistente che forano le superfici di avvicinamento, di transizione, di salita al decollo, la superficie orizzontale interna o quella conica devono, per quanto praticabile, essere rimossi, fatta eccezione del caso in cui è dimostrato, con studi aeronautici, che il manufatto o qualsiasi ostacolo non influisce negativamente sulla sicurezza delle operazioni o sulla regolarità delle stesse».

Appare pertanto evidente come la limitazione e la rimozione degli ostacoli, in ragione del loro essere finalizzate alla sicurezza delle operazioni di volo ed alla regolarità delle stesse, costituiscano un'azione i cui effetti si riflettono sulla popolazione e sulla salute umana, che – come noto – rappresentano due dei fattori con riferimento ai quali i Rapporti ambientali debbono indicare i possibili impatti sull'ambiente, così come previsto dal punto f) dell'Allegato VI della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Anche in questa occasione si evidenzia come la genericità che connota la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali condotta nel Rapporto ambientale (cfr. par. 6.7) non abbia consentito di far emergere le correlazioni intercorrenti tra l'azione di Piano in esame ed i suoi effetti sulla popolazione e salute umana.



*Denominazione delle diverse superfici di separazione ostacoli*

## Il merito e le richieste

C


### Gestione delle pinete a pino domestico: sicurezza della navigazione aerea

Ciò premesso, con specifico riferimento all'Unità di Gestione XI "Coccia di Morto" si evidenzia che detta area è in parte interessata dalle seguenti superfici di separazione ostacoli:

- "Superficie di decollo"
- "Superficie di avvicinamento"
- "Superficie di transizione"



PdG – Stralcio tav. 5 Unità di Gestione



Stralcio Mappe di vincolo

A completamento del quadro sopra descritto con riferimento al profilo normativo, si ricorda che la prescrizione A.13 del DEC-VIA 236/2013, relativo al Progetto di completamento di Fiumicino Sud, come modificata da Decreto MATTM n. 304/2013, definendo le attività alle quali ottemperare a seguito del «*previsto taglio delle alberature esterne al sedime dell'aeroporto*», di fatto autorizza con prescrizioni detta attività. A tal riguardo si rammenta che le attività in questione sono in fase di definizione «in accordo con ISPRA, Soprintendenza dei Beni Archeologici del Lazio e con la Riserva Statale del Litorale Romano».

### Richiesta

Stante quanto riportato, si richiede che al paragrafo 7.2.13 – Interventi prioritari, nell'ambito delle motivazioni a fronte delle quali operare gli interventi di potatura e taglio degli individui, nonché di diradamento della pineta, sia data espressa menzione delle esigenze derivanti dalla tutela della sicurezza della navigazione aerea e, conseguentemente, della salute pubblica, con esplicito riferimento a quella dei passeggeri.

## Il merito e le richieste

**D**

### Interventi di realizzazione di nuovi ambienti umidi: sicurezza della navigazione aerea

#### Riferimenti

Rel. - UdG VII -  
Indicazioni /  
raccomandazioni

«Promuovere nell'area dell'antico lago/stagno di Maccarese compresa attualmente tra Via di Campo Salino e Via dei Collettori, e in direzione nord-sud dalle Vasche di Maccarese a Via dell'Olivetello, un progetto di ripristino ambientale con valore didattico documentale, che ricrei l'ambiente delle paludi antecedenti la Bonifica, tramite l'allagamento di una piccola porzione di terreno agricolo depresso e mantenuta asciutta dal lavoro in continuo di due idrovore, e sovrapponibile al sito Le Cerquete-Fianello sottoposto a vincolo archeologico con DM 3.3.1991»

Rel. - UdG XIV  
Interventi prioritari

«Realizzazione di nuovi ambienti umidi»

Rel. - UdG XIX -  
Indicazioni /  
raccomandazioni

«Gli interventi di recupero delle vasche di Maccarese vanno organizzati attraverso una progettazione unitaria che preveda, compatibilmente con la ristrutturazione di via dei Collettori per migliorare la mobilità comunale, anche l'ampliamento della zona umida ed il rafforzamento delle fasce arboree e arbustive di vegetazione naturale, la limitazione dell'accesso diretto all'interno dell'area per assicurare la protezione dell'avifauna, nonché la creazione di fasce di vegetazione per la tutela dagli impatti visivi ed acustici»

Rel. - UdG XXIV -  
Interventi prioritari

«Realizzazione e potenziamento di zone umide in prossimità del lago di Traiano»

Rel. - Scheda  
progetto 8

«Intervento di allagamento di una piccola porzione di terreno agricolo depresso e mantenuta asciutta dal lavoro in continuo di due idrovore, e sovrapponibile al sito Le Cerquete-Fianello sottoposto a vincolo archeologico con DM 3.3.1991 nell'area dell'antico lago/stagno di Maccarese compresa attualmente tra Via di Campo Salino e Via dei Collettori, e in direzione nord-sud dalle Vasche di Maccarese a Via dell'Olivetello, al fine di ricreare l'ambiente delle paludi antecedenti la Bonifica».

«Intervento di allagamento di una porzione di terreni agricoli contigui alle Vasche di Maccarese, a valle di esse, per aumentare la superficie della zona umida e diversificare gli ambienti associati, anche in considerazione del progressivo interrimento e avanzamento del canneto ai margini delle Vasche e conseguente riduzione delle fasce ripariali».

## Il merito e le richieste

D

### Interventi di realizzazione di nuovi ambienti umidi: sicurezza della navigazione aerea

#### Riferimenti

Rel. - Scheda «Recupero ed ampliamento dell'area umida»  
progetto 6

#### Rilievo

Mancata considerazione delle esigenze e degli obblighi derivanti della normativa di settore con specifico riferimento alla sicurezza della navigazione aerea.

#### Motivazioni

La prevenzione del rischio di impatti tra aeromobili e volatili, fenomeno identificato come birdstrike, rappresenta un tema di fondamentale importanza ai fini della sicurezza della navigazione aerea e, con esso, dell'incolumità dei passeggeri.

Come noto, il verificarsi di episodi di birdstrike che coinvolgano le prese d'aria delle turbine degli aeromobili può determinare il rischio di arresto o di incendio del propulsore, effetti che, nel migliore dei casi, costringono il pilota a riportare a terra il velivolo e che, in situazioni peggiori, hanno dato luogo ad incidenti anche catastrofici. I profili rispetto ai quali valutare il tema del birdstrike sono quindi duplici ed attengono, sia alla salute pubblica, con riferimento all'incolumità dei passeggeri, sia alla biodiversità, relativamente alla sottrazione di individui dell'avifauna.

A fronte di ciò, il tema della riduzione rischio da impatto con uccelli e animali selvatici è stato oggetto di una copiosa normazione di settore, costituita da:

- Codice della Navigazione - artt. 711;
- ENAC – Circolare APT-01B del 23/12/2011, recante “Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra fauna selvatica (wildlife strike) negli aeroporti”
- ENAC - Informativa Tecnica – Valutazione della messa in opera di impianti di scarica in prossimità del sedime aeroportuale (Ediz. Del 17.12.2008);
- ENAC - Informativa – Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti (Ediz. 1 del 4.12.2009)
- Regolamento (CE) 216/08 – Allegato VII;
- Regolamento (UE) N. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014;
- Annex to ED Decision 2014/012/R-Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes

## Il merito e le richieste

D

### Interventi di realizzazione di nuovi ambienti umidi: sicurezza della navigazione aerea

Limitando l'analisi al solo Codice della Navigazione ed alla APT-01B di ENAC, per quanto attiene al Codice giova ricordare che l'art. 711 co. 1 dispone che «nelle zone di cui all'articolo 707 [ossia le zone soggette a limitazioni identificate come di superfici di separazione ostacoli], sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea» e che, in tal senso, «la realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea».

Relativamente alla circolare APT-01B di ENAC, questa, sulla scorta del citato Codice della Navigazione e del Regolamento per Certificazione degli Aeroporti, pone in capo alle Società di gestione una serie di adempimenti, disponendo difatti che «il Gestore aeroportuale è altresì responsabile di individuare, nei limiti delle proprie competenze, la presenza di potenziali fonti attrattive per mitigarne l'azione nelle zone limitrofe il sedime aeroportuale, [e che] le stesse, opportunamente documentate, dovranno essere portate all'attenzione degli Enti locali competenti e dell'ENAC - Direzione Operazioni competente che potrà, qualora necessario, rappresentare la posizione dell'Ente ai sensi dell'Art. 711 del Codice della Navigazione».

Appare pertanto evidente come la prevenzione dei rischi di impatto tra aeromobili e volatili costituisca un'azione i cui effetti si riflettono, sia sulla fauna, in termini di conservazione degli individui dell'avifauna, sia sulla popolazione e sulla salute umana, proprio in quanto tesa ad evitare il prodursi di incidenti aerei che in diverse occasioni hanno avuto degli esiti anche catastrofici. In tal senso, la considerazione della correlazione intercorrente tra incremento delle aree umide e l'aumento del rischio di collisione tra aeromobili e volatili, interessando tre dei fattori indicati al punto f) dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e smi, rileva ai fini della determinazione degli «impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale», così come disposto dall'articolo 13 co. 4 del citato decreto.

A tale riguardo si evidenzia come la "Valutazione degli impatti sulle componenti ambientali", di cui al paragrafo 6.7 del Rapporto ambientale, risulti del tutto generica, essendo stata sviluppata considerando unicamente gli obiettivi generali di gestione e mancando dell'esplicitazione delle tipologie di impatto rispetto alle quali è stata operata l'attribuzione del giudizio.

## Il merito e le richieste

**D**

**Interventi di realizzazione di nuovi ambienti umidi: sicurezza della navigazione aerea**

AMBITO AGRICOLO	Obiettivi generali di gestione	Suolo	Acqua	Aria	Popolazione umana	Beni culturali	Paesaggio	Biodiversità
	Mantenimento e protezione della biodiversità e della funzione ecologica delle componenti naturali del territorio	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto positivo
	Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri del territorio	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto positivo
	Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia dell'ecosistema	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto positivo
	Mitigazione della conflittualità tra fauna selvatica e attività antropiche	Impatto nullo	Impatto nullo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto positivo
	Migliorare il sistema di accessibilità all'area naturale protetta	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto positivo
	Riqualificazione e recupero dei paesaggi degradati	Impatto positivo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto nullo	Impatto positivo	Impatto positivo

**Legenda**

- Impatto positivo
- Impatto nullo
- Impatto potenzialmente negativo

RA - Tabella Matrice sintetica di valutazione degli effetti delle scelte di Piano sulle componenti ambientali

### Richiesta

Stante quanto riportato e posto che la realizzazione di nuovi ambienti umidi promossa dalla proposta di PdG comporta un incremento delle fonti attrattive per l'avifauna e, con ciò, un aumento del rischio di collisione tra aeromobili e volatili, si richiede che, in tutti i punti prima richiamati, sia data espressa menzione della necessità di subordinare la fattibilità di detti interventi alla loro verifica sotto il profilo della sicurezza della navigazione aerea, valutando, così come disposto dal citato articolo 711 del Codice della Navigazione, se ed in quali termini il previsto incremento delle zone umide possa determinare un aumento delle fonti attrattive di volatili ed un connesso maggior rischio di episodi di birdstrike.

## Il merito e le richieste

### E

### Sistema fruitivo: sicurezza della popolazione

#### Riferimenti

Rel. - UdG XIV -  
Interventi prioritari  
Rel. - Scheda  
Progetto 5


«Realizzazione area di sosta per i visitatori. Utilizzazione dell'edificio delle Idrovore come Centro Visite e per il miglioramento della capacità ricettiva associata alle attività didattiche e di fruizione. Realizzazione di parcheggi ed area pic-nic in prossimità dell'ingresso del sito, previo accordi con la proprietà (Maccarese SpA)»


#### Rilievo

Mancata considerazione delle indicazioni ed obblighi derivanti dai Piani di rischio vigenti

#### Motivazioni

Come noto, l'articolo 707 del Codice della navigazione così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006, al quinto comma ha introdotto i Piani di rischio, concepiti come strumenti finalizzati alla tutela del territorio dal rischio derivante dall'attività aeronautica.

-  Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.
-  Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.
-  Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.
-  Zona di tutela D: livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l'operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento



Zone di tutela per piste di volo di codice 3 e piste di volo di codice 4

## Il merito e le richieste


### **E** Sistema fruitivo: sicurezza della popolazione

Nello specifico, il par. 6.6 del citato Regolamento prevede che «fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti sul territorio, per i nuovi insediamenti sono applicabili i seguenti indirizzi, in termini di contenimento del carico antropico e di individuazione delle attività compatibili, che i Comuni articolano e dettagliano nei piani di rischio in coerenza con la propria regolamentazione urbanistico – edilizia»; distinguendo quattro tipologie di zone a tutela decrescente (A, B, C e D).

Appare evidente come gli effetti del mancato rispetto delle zone di tutela del Piano di rischio si riflettono sia sulla popolazione e sulla salute umana, ossia su due dei fattori rispetto ai quali il Rapporto ambientale deve definire i possibili impatti significativi, così come disposto dall'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Relativamente all'area di localizzazione degli interventi previsti dal PdG per l'UdG XIV, questi potrebbero ricadere, oltre che nelle zone C e D, anche in Zona B, che secondo la normativa è soggetta alla permanenza di un numero limitato di persone.

Inoltre, si evidenzia che, nell'ambito della procedura di ottemperanza, attualmente in corso, alle prescrizioni A.14 e A.15 del DEC-VIA 236/2013, modificato dal Decreto MATTM 304/2014, nell'area oggetto di intervento da parte del PdG è prevista la localizzazione di una centralina di monitoraggio atmosferico (ATM-03), così come già condiviso con il Comune di Fiumicino in qualità di Ente Gestore Riserva e con la Maccarese S.p.A. L'attuazione di detto intervento potrebbe pregiudicare il posizionamento della centralina.



#### Richiesta

Si richiede che nella sezione concernente gli interventi prioritari relativi all'UdG XIV e nella descrizione dell'intervento Oasi di Macchiagrande (Scheda progetto n. 6), la possibilità di realizzare detti interventi sia esplicitamente subordinata al rispetto del Piano di rischio e dei criteri di tutela della popolazione ai quali questo è informato.

## Il merito e le richieste

F

### Valorizzazione del patrimonio archeologico: individuazione delle iniziative

#### Riferimenti

Rel. - UdG XXIV –  
Potenzialità/Punti di  
forza

«Possibile connessione con l'Aeroporto Leonardo da Vinci e con la ferrovia (riattivazione stazione ferroviaria di Porto); Connessione con il sistema di navigazione fluviale (approdo sul Tevere); Pista ciclabile in progetto lungo la via Portuense verso Fiumicino e lungo l'argine del Tevere verso Roma»

Rel. - UdG XXIV –  
Indirizzi di gestione

«Andranno peraltro avviate attività di concertazione tra la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e l'organismo di gestione della Riserva finalizzate ad armonizzare le attività di tutela e salvaguardia del patrimonio storico-monumentale con la tutela ambientale, e per integrare l'area nel più ampio sistema per la fruizione della Riserva»

«Si promuove il coordinamento tra l'Area archeologica di Portus, gestita dalla Soprintendenza e l'area del porto di Traiano, gestita da privati, incentivando le azioni congiunte già avviate per favorire la fruizione delle due aree in connessione tra loro e con il Museo delle Navi Romane ed Ostia Antica, anche tramite lo sviluppo della rete ciclo-pedonale e di navigazione sul Tevere»

#### Rilievo

Parzialità della ricostruzione del quadro della progettualità che non considera il "Progetto di sistemazione a verde e allestimento del percorso di visita dell'area del bacino e del molo settentrionale del Porto di Claudio", sviluppato dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma, ed oggetto del Protocollo d'intesa stipulato tra il Parco Archeologico di Ostia Antica ed Aeroporti di Roma

#### Motivazioni

Il citato Progetto di sistemazione, redatto dall'Arch. Paesaggista Gabriella Strano della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma, è stato oggetto di un Protocollo d'intesa, stipulato tra il Parco Archeologico di Ostia Antica ed Aeroporti di Roma, che, come espressamente riportato all'articolo 2 di detto protocollo, «è finalizzato a disciplinare gli impegni che le Parti assumono per l'individuazione degli interventi necessari alla valorizzazione dell'area a verde del bacino e del molo settentrionale del porto di Claudio e del Museo delle Navi, insistente nell'attuale sedime aeroportuale, ed alla creazione dei percorsi di connessione tra i terminal aeroportuali».

## Il merito e le richieste




### Valorizzazione del patrimonio archeologico: individuazione delle iniziative

Nello specifico, il progetto prevede la sistemazione a verde e l'allestimento di un percorso visita dell'area del bacino e del molo settentrionale del Porto di Claudio



Progetto di sistemazione - Planimetria generale



Stralcio Tav. 6 Carta della Fruizione

#### Richiesta

Stanti la stretta sintonia di obiettivi intercorrenti tra gli indirizzi di Piano per l'Unità di Gestione XXIV e quelli perseguiti dal Progetto di sistemazione, e l'autorevolezza dell'estensore di detto progetto, nonché in ragione della concretezza di sua attuazione ad esso conferita dal livello di progettazione raggiunto e dall'essere stato oggetto di un protocollo d'intesa a ciò espressamente finalizzato, si chiede che ne sia data espressa menzione nella parte della scheda dedicata alle potenzialità / punti di forza ed in quella relativa agli indirizzi di gestione. In coerenza con dette richieste si chiede inoltre di voler modificare anche la tavola di PdG n.6 "Carta della Fruizione", inserendo l'area oggetto del Progetto di sistemazione nel novero degli "Attrattori", dove ad oggi non è riportato neppure l'esistente Museo delle Navi.

## Il merito e le richieste

### G Errori materiali

Riferimenti

Tav. 1

Carta dei vincoli

Rilievo

Erronea graficizzazione della fascia di rispetto delle acque pubbliche

Motivazioni

Il confronto tra lo stato dei vincoli ricognitivi ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 e smi rappresentato nella Tavola 1 del PdG e quello riportato in altre fonti istituzionali, segnatamente nella Tavola B “Beni paesaggistici” del Piano Territoriale Paesistico Regionale e nel sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee ([www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it)), evidenzia la graficizzazione di due aree vincolate come fascia di rispetto delle acque pubbliche, poste in corrispondenza del margine aeroportuale meridionale, non riportate nelle suddette altre fonti.

Richiesta

Tale circostanza, unitamente all'assenza di corsi d'acqua, lasciano ritenere che detta graficizzazione sia imputabile ad un errore materiale che, pertanto, si chiede di emendare.



 Fascia di rispetto acque pubbliche


*PdG – Stralcio Tav. 1 Carta dei Vincoli*

## Il merito e le richieste

### G Errori materiali



PdG – Stralcio Tav. 1 Carta dei Vincoli



PTPR – Stralcio Tav. B

**Presentazione**

**Cartografia di base**

- OpenStreetMap
- Google Streets
- Google Satellite
- Google Hybrid
- Nessuna base

**Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. "decretati"**  
[artt.136, 157, 142 c. 1 lett. M]

**Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. "ope legis"**  
[art. 142 c. 1, esc. lett. E, H, M]

**Introduzione**

- Aree di rispetto coste e corpi idrici
- Montagne oltre 1600 o 1200 metri